



Direzione: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00191 DEL 20/09/2023)

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. H00024 del 27/03/2025

Proposta n. 10332 del 26/03/2025

Oggetto:

D.G.R. n. 311 del 24/05/2022. Intervento cod. Rendis 12IR008/CI denominato "Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere". CUP: F97H21006970005. Determinazione a contrarre con approvazione atti di gara.

Proponente:

Estensore URAS SILVIA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento URAS SILVIA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale IL SOGGETTO ATTUATORE L. MARTA _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: D.G.R. n. 311 del 24/05/2022. Intervento cod. Rendis 12IR008/CI denominato “Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”. CUP: F97H21006970005. Determinazione a contrarre con approvazione atti di gara.

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Decreto T00191 del 20/09/2023 – Pubblicato sul BURL n. 77 del 26/09/2023)

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.i.;

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l’art 2 comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto-legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante “disposizioni urgenti per l’accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Protezione Civile”;

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

PRESO ATTO che l’art. 10, comma 2-ter, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che, per l’espletamento delle citate attività, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

VISTO il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l’attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00191 del 20/09/2023, pubblicato sul BURL n. 77 del 26/09/2023 con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore l’Ing. Luca Marta;

PRESO ATTO che è stata autorizzata l’apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

PRESO ATTO che, a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Luca Marta, lo stesso ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 "CS RISCHIO IDROGEOLOGIA LAZIO" aperta presso la Banca d'Italia;

VISTO:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, concernente l'approvazione degli indicatori di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, che ha istituito il Dipartimento Casa Italia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 141/BIL, con il quale è stato istituito il capitolo n. 907 Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021, con il quale sono stati definiti il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento CASA ITALIA sul cap. 907, pari a complessivi 220.228.324,00 euro, destinati a interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

PRESO ATTO che con decreto n. 6769 del Capo Dipartimento Casa Italia della PCDM sono state impegnate le risorse di competenza della Regione Lazio per complessivi € 13.420.934,29;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 1434 del 2 agosto 2021 del Dipartimento Casa Italia, sono state invitate le Regioni e le Province autonome a dare avvio agli adempimenti di cui all'art. 1, co. 6, del DPCM 18 giugno 2021, chiedendo contestualmente la conferma dell'esattezza dei codici della contabilità speciale del Commissario di Governo ex art. 10, co. 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, per il successivo trasferimento dei fondi;
- il Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico ha provveduto, con nota prot. n. 1005154 del 3/12/2021, a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento CASA ITALIA il Piano degli interventi da candidare a finanziamento individuati sulla base dei criteri indicati nell'All. 2 al DPCM 18 giugno 2021, nonché a trasmettere lo stesso Piano all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per gli adempimenti previsti all'art. 1, comma 6 del medesimo DPCM;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come disposto dall'art. 1, co. 7 del citato DPCM, con nota prot. n. 5036 del 22/02/2022, acquisita al protocollo regionale al n. 180870 del 22/02/2022, ha comunicato l'avvenuto rilascio di parere sulla Piattaforma ReNDiS-web;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, come disposto dall'art. 1, co. 7 del predetto DPCM, con nota prot. n. 4726 del 10/05/2022, acquisita al protocollo regionale al n. 455778 del 10/05/2022, ha comunicato l'avvenuto rilascio di parere sulla Piattaforma ReNDiS-web;

VISTA la D.G.R. n. 311 del 24/05/2022 avente ad oggetto: "DPCM 18 giugno 2021 recante il riparto nonché la modalità di utilizzo delle risorse previste dal cap. 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. Approvazione del Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici";

PRESO ATTO che nell'Allegato 1 della D.G.R. n. 311 del 24/05/2022 è ricompreso l'intervento codice Rendis 12IR008/CI denominato "Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere", CUP: F97H21006970005;

PRESO ATTO che, con Determinazione n. H00013 del 17/01/2023, è stato individuato, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Arch. Daniele De Salvo, funzionario della Regione Lazio, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato;

CONSIDERATO che con Determinazione n. H00025 del 19/03/2024 è stato individuato, in sostituzione dell'arch. Daniele De Salvo, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, quale Responsabile Unico del Progetto per l'intervento codice Rendis 12IR008/CI denominato "Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere", l'arch. Silvia Uras, funzionaria in servizio presso la struttura del Soggetto Attuatore, dando atto che la stessa risulta in possesso dei requisiti di legge e professionali necessari per svolgere l'incarico;

CONSIDERATO che con determinazione n. H00046 del 09/05/2024, è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, il servizio progettazione esecutiva nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento cod. Rendis 12IR008/CI denominato "Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere" CUP: F97H21006970005, CIG: B13A25D483, all'O.E. arch. Enea Franchi - P.IVA IT01877590560, per un importo pari a € 5.741,79, oltre ad € 229,67 per oneri previdenziali al 4% ed € 1.313,72 per IVA 22%, per un importo totale di € 7.285,18;

VISTO il verbale di verifica e validazione sottoscritto dal RUP in data 20/12/2024 e acquisito al prot. regionale n. 1570728 del 20/12/2024;

CONSIDERATO che con determinazione n. H00002 del 08/01/2025 è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, indetta ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, nonché l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento Cod. Rendis 12IR008/CI denominato "Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere" CUP: F97H21006970005, dell'importo complessivo di € 350.000,00 così suddiviso:

INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME NERA NEL TRATTO TERMINALE FINO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME TEVERE	
CUP: F97H21006970005	
QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI A BASE D'APPALTO	
A1) Importo Lavori	€185.987,63
A2) Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€66.056,93
A3) Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€11.887,28
Importo totale A)	€263.931,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Spese tecniche	€6.458,97
B1a) Spese tecniche per progettazione esecutiva + CSP	€5.858,97
B1b) Spese tecniche per archeologo	€600,00
B2) Incentivo art. 45 c. 2 D.Lgs. n. 36/2023 (1,750% di A)	€4.618,81
B3) Contributo ANAC	€250,00
B4) Imprevisti	€8.928,65
B5) Bonifica ordigni bellici	€3.316,60
B6) Imposte e tasse	€62.495,13
B6a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di B1a)	€234,36
B6b) Oneri previdenziali (4% di B1b)	€24,00
B6c) IVA su Importo lavori (22% di A)	€58.065,00
B6d) IVA su Spese Tecniche e Oneri (22% di B1 + B6a +B6b)	€1.477,81
B6e) IVA su imprevisti (22% di B4)	€1.964,30
B6f) IVA su Bonifica Ordigni Bellici (22% di B5)	€729,65
Importo totale B)	€86.068,16
TOTALE A) + B)	€350.000,00

DATO ATTO che le lavorazioni indicate nella richiamata documentazione progettuale rientrano nella Categoria d'opera OG8, Classifica I o superiore;

VISTO l'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RILEVATO che l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento in questione è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento contenuti nella "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023", approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del 14/04/2023, n. 101 e risulta pari a € 263.931,84 I.V.A. esclusa, di cui € 185.987,63 quale importo per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 66.056,93 per i costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 11.887,28 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATO quanto precisato all'art. 41, comma 14 del Codice, i costi della manodopera "sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale". (Cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, nn. 119-120; T.A.R. Campania, Salerno, 11 gennaio 2024, n. 147 e TAR Genova, 14.10.2024 n. 673).

CONSIDERATO che il suddetto importo dei lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indicata dall'art. 14 del Codice dei Contratti;

VISTO l'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023 che dispone l'affidamento dei lavori con la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 che dispone per le procedure negoziate di procedere all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base anche del criterio del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art.108 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la Determinazione n. G13415 del 11/10/2023 con la quale è stato approvato l'Avviso per la creazione dell'Albo dei Lavori Pubblici della Regione Lazio, avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 23/10/2023, da ultimo aggiornato con Determinazione n. G02039 del 19.02.2025;

VALUTATO che, stante l'importo per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento in questione, per l'affidamento dell'appalto è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici da individuarsi tra quelli iscritti nell'Albo dei Lavori Pubblici della Regione Lazio;

CONSIDERATO che, come sopra espresso, l'intervento di che trattasi rientra nel "Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici" approvato con D.G.R. n. 311 del 24/05/2022 e risponde alle finalità stabilite nel DPCM 18 giugno 2021 di *"recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità..."*;

ATTESO che la riconosciuta necessità di assicurare la realizzazione dell'intervento in questione in tempi celeri, trattandosi di intervento inserito nel Piano di interventi urgenti e prioritari, consente di svolgere la selezione degli operatori economici da invitare tramite sorteggio, in deroga all'art. 50, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, trovando applicazione il comma 4, 2° periodo dell'art. 3 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023, per il quale *"Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente"*;

CONSIDERATO necessario dare avvio alla procedura definendo gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 21 e 25 del D.Lgs. 36/2023, per l'espletamento della procedura di gara sarà utilizzata la piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio", di cui si avvale la Regione Lazio ed accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> secondo le regole tecniche della stessa e la ulteriore disciplina indicata nella documentazione di gara;

CONSIDERATO CHE per l'affidamento dei lavori si procederà ad invitare alla gara otto Operatori Economici, qualificati per la categoria principale fra i soggetti qualificati e iscritti all'Albo per i Lavori Pubblici della Regione Lazio, ed individuati, per le motivazioni sopra esposte, mediante sorteggio telematico a mezzo della piattaforma STELLA;

PRESO ATTO che il QTE, lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto sono stati aggiornati successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi del D. lgs. 209/2024;

STABILITO, in applicazione del criterio di rotazione degli inviti, di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023, di fissare il divieto a partecipare alla presente procedura all'agente/i Operatore/i Economico/i uscente/i risultati aggiudicatari, da parte del Soggetto Attuatore delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Lazio, dell'ultimo appalto dei lavori avente ad oggetto la medesima categoria di opere OG8;

TENUTO CONTO che, ai fini della presentazione dell'offerta, non si ritiene necessario il sopralluogo obbligatorio, in considerazione della tipologia delle lavorazioni analiticamente previste e descritte nella

documentazione progettuale relativa all'intervento, messa a disposizione degli Operatori Economici sulla apposita piattaforma telematica STELLA, tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico;

RITENUTO

- congruo prevedere un termine di 10 giorni dall'invio delle lettere di invito per la presentazione delle offerte da parte dei candidati individuati;
- di non suddividere l'appalto per l'affidamento dei lavori in lotti funzionali, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;
- di non richiedere agli operatori economici invitati, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice, la presentazione di una garanzia provvisoria;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, stante il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente, l'eventuale subappalto della categoria OG8 dovrà essere inferiore al 50% dell'importo della categoria d'opera;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023 in tema di subappalto, di stabilire che le prestazioni subappaltabili non possono essere, a loro volta, oggetto di ulteriore subappalto, in ragione sia delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;

DATO ATTO CHE

- il presente appalto non presenta carattere transfrontaliero certo ai sensi dell'art.48 comma 2 del D.Lgs 36/2023;
- l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso e con esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.lgs. 36/2023, potrà procedersi all'esecuzione anticipata in via d'urgenza, tenuto conto dell'esigenza di garantire la sollecita e puntuale realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- per il presente appalto è ammessa la revisione dei prezzi, al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva e secondo le vigenti modalità previste dell'art. 60 del Codice;

RILEVATO che la presente procedura viene indetta in conformità a quanto stabilito nella documentazione tecnica e sulla base della documentazione di gara di seguito elencata ed allegata alla presente determinazione, parte integrante del presente atto, che forma la proposta di procedura negoziata:

RILEVATO che la presente procedura viene indetta in conformità a quanto stabilito nella documentazione tecnica:

- Progetto esecutivo;
- Determina n. H00002 del 08/01/2025 di conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90, ed approvazione del progetto esecutivo dell'intervento;
- Pareri resi nell'ambito della Conferenza di Servizi;

e sulla base della documentazione di gara di seguito elencata ed allegata alla presente determinazione, parte integrante del presente atto, che forma la proposta di procedura negoziata:

- Avviso di avvio della consultazione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023;
- Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
- Schema di domanda di partecipazione;
- Schema di offerta economica;
- DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA];
- DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA];
- DGUE (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA].
- Schema di contratto;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Codice di comportamento della Regione Lazio approvato con Delibera n. 33/2014.

DATO ATTO che la struttura del Soggetto Attuatore Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica, in conformità all'art. 19 del D.lgs 36/23 assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantisce l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e opera secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica e precisamente:

- indice e gestisce le procedure di gara interamente con modalità telematiche, ossia mediante l'utilizzo, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, della piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA - Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio", di cui si avvale la Regione Lazio ed accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> secondo le regole tecniche della stessa;
- svolge le sedute in modalità telematica garantendo la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;

CONSIDERATO, altresì, necessario assicurare l'opportuna pubblicità, pubblicando l'avviso sul profilo di committente www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

RITENUTO necessario approvare la relativa documentazione di gara composta da:

- Avviso di avvio della consultazione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023;
- Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
- Schema di domanda di partecipazione;
- Schema di offerta economica;
- DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA];
- DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA];
- DGUE (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA].
- Schema di contratto;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Codice di comportamento della Regione Lazio approvato con Delibera n. 33/2014;

PRESO ATTO che il CIG relativo all'unico lotto della presente procedura di gara sarà acquisito a seguito delle interazioni tra la piattaforma di e-procurement STELLA verso la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) di ANAC in sede di inserimento della procedura sulla medesima piattaforma STELLA;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 610 del 19 dicembre 2023, con la quale vengono fissati i contributi che i soggetti pubblici e privati devono versare all'Autorità in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005, relativamente all'anno 2024 e, in particolare, visto l'articolo 2 della medesima Delibera, che stabilisce l'entità della contribuzione dovuta e da cui si evince, in relazione all'importo complessivo dell'appalto, la quota delle contribuzioni a carico della Stazione Appaltante ed a carico degli operatori economici;

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'intervento in questione, in considerazione dell'importo complessivo dell'appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023, previo invito rivolto a n. otto Operatori Economici qualificati individuati, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, tramite sorteggio telematico a mezzo della piattaforma STELLA, fra i soggetti qualificati e iscritti all'Albo per i Lavori Pubblici della Regione Lazio, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del codice, si potrà procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza in quanto l'appalto in oggetto è finalizzato all'attuazione di un intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, volto alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:

1. di procedere all'affidamento dell'intervento cod. Rendis 12IR008/CI denominato "Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere" CUP: F97H21006970005, di importo complessivo pari ad € 263.931,84 I.V.A. esclusa, di cui € 185.987,63 quale importo per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 66.056,93 per i costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 11.887,28 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023, previa consultazione di n. otto Operatori Economici qualificati per la categoria principale, da individuarsi, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, mediante sorteggio telematico, fra i soggetti qualificati e iscritti all'Albo per i Lavori Pubblici della Regione Lazio e con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023;
2. di dare atto che la documentazione progettuale, composta da tutti gli elaborati richiamati in premessa e posta a base di gara, è stata verificata e validata dal RUP, arch. Silvia Uras, in data 20/12/2024, come da verbale/nota acquisita al prot. regionale n. 1570728 del 20/12/2024;
3. di dare atto che le lavorazioni relative al presente intervento rientrano nell'unica Categoria d'opera OG8, Classifica I o superiore;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, stante il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente, l'eventuale subappalto della categoria OG8 dovrà essere inferiore al 50% dell'importo della categoria d'opera;
5. di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023 in tema di subappalto, che le prestazioni subappaltabili non possono essere, a loro volta, oggetto di ulteriore subappalto, in ragione sia delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;
6. di non prevedere, ai fini della presentazione dell'offerta, alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che la documentazione progettuale relativa all'affidamento dell'appalto e messa a disposizione degli operatori economici sulla piattaforma telematica STELLA è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta;
7. in applicazione del criterio di rotazione degli inviti, di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023, di fissare il divieto a partecipare alla presente procedura all'/agli Operatore/i Economico/i uscente/i risultati aggiudicatari, da parte del Soggetto Attuatore delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Lazio, dell'ultimo appalto dei lavori avente ad oggetto la medesima categoria di opere OG8;
8. di non suddividere l'appalto per l'affidamento dei lavori in lotti funzionali, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;
9. di non richiedere agli operatori economici invitati, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice, la presentazione di una garanzia provvisoria, non sussistendo esigenze tali da giustificarne la richiesta;
10. di dare atto che potrà procedersi all'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs 36/2023;
11. di approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
 - Avviso di avvio della consultazione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023;
 - Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
 - Schema di domanda di partecipazione;
 - Schema di offerta economica;

- DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA];
 - DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA];
 - DGUE (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA].
 - Schema di contratto;
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Codice di comportamento della Regione Lazio approvato con Delibera n. 33/2014;
12. di stabilire un termine per la presentazione delle offerte di 10 giorni dall'invio delle lettere di invito per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici sorteggiati;
13. di espletare la procedura di gara in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, avvalendosi della piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA - Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" della Regione Lazio, accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale> secondo le regole tecniche della stessa;
14. di dare atto che il presente appalto non presenta carattere transfrontaliero certo ai sensi dell'art.48 comma 2 del D.Lgs 36/2023.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Soggetto Attuatore
Ing. Luca Marta



D. L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 - ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE ED AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00191 DEL 20.09.2023)

Procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori relativi all'Intervento **Cod. ReNDiS 12IR008/CI** denominato **“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”**, rientranti nel **“Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici”**, approvato con D.G.R. n. 311 del 24/05/2022. **CUP: F97H21006970005**

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(in applicazione del comma 2-bis dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023)

Si comunica che in data è stata pubblicata sul profilo della Regione Lazio, nella sezione Amministrazione Trasparente, argomento Bandi di Gara e Contratti, la Determinazione a Contrarre n. del finalizzata all'affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori relativi all'Intervento **Cod. ReNDiS 12IR008/CI** denominato **“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”**, CUP **F97H21006970005** rientranti nel **“Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici”**, approvato con D.G.R. n. 311 del 24/05/2022.

L'importo complessivo dell'appalto, Iva esclusa, ammonta **€ 263.931,84**, di cui **€ 185.987,63** quale importo per lavori soggetti a ribasso d'asta, **€ 66.056,93** per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed **€ 11.887,28** per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023, la procedura sarà indetta e interamente gestita con modalità telematiche, ovvero per la Regione Lazio mediante l'utilizzo della piattaforma di *e-procurement* STELLA (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio), propria della Regione.

Gli Operatori Economici qualificati per la Categoria e Classifica previste dall'intervento, ossia **OG8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) – Classifica I o superiore**, da invitare alla presente procedura - nel rispetto del numero minimo previsto **ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023** - saranno individuati a mezzo di sorteggio telematico effettuato tramite la piattaforma STELLA, tra i soggetti iscritti all'Albo Lavori Pubblici della Regione Lazio - istituito con Avviso approvato con Determinazione n. G13415 del 11/10/2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 23/10/2023, da ultimo aggiornato con Determinazione n. G02039 del 19.02.2025.

Il presente appalto non presenta carattere transfrontaliero certo ai sensi dell'art.48 comma 2 del D.Lgs 36/2023. Per la presentazione delle offerte è previsto un termine di scadenza pari a 10 giorni dall'avvenuto invio della Lettera di Invito.

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è l'**arch. Silvia Uras**, funzionario in servizio presso il Soggetto Attuatore delegato della Regione Lazio. I recapiti sono: e-mail: suras@regione.lazio.it

In adempimento a quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, il presente Avviso, come tutti i successivi atti di gara, viene pubblicato sul sito della Stazione Appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l'argomento “Bandi di Gara e Contratti” nel link relativo alla procedura.

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Silvia Uras

D. L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 - ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE ED AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00191 DEL 20.09.2023)

D.G.R. della Regione Lazio n. 311 del 24/05/2022 “DPCM 18 giugno 2021 recante il riparto nonché la modalità di utilizzo delle risorse previste dal cap. 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico di approvazione del Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici”.

Procedura di gara negoziata ex art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori relativi all'Intervento Cod. Rendis 12IR008/CI denominato *“Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”*

CUP: F97H21006970005 - CIG: _____

Importo complessivo dell'appalto pari ad € 263.931,84, di cui € 185.987,63 quale importo per lavori soggetti a ribasso d'asta, oltre a € 66.056,93 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 11.887,28 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

LETTERA DI INVITO

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. della Regione Lazio n. 311 del 24/05/2022, avente ad oggetto: “DPCM 18 giugno 2021 recante il riparto nonché la modalità di utilizzo delle risorse previste dal cap. 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico” è stato approvato il **Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici**;
- nell’Allegato 1 della D.G.R. n. 311 del 24/05/2022 è ricompreso l’intervento Codice Rendis 12IR008/CI denominato “Interventi di ripristino dell’efficienza idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere” - CUP: F97H21006970005;
- con Determinazione del Soggetto Attuatore delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Lazio n. H00025 del 19/03/2024 è stato nominato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, quale Responsabile Unico del Progetto per l’intervento 12IR008/CI denominato “Interventi di ripristino dell’efficienza idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”, l’arch. Silvia Uras, funzionario del Soggetto Attuatore delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- con Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00046 del 09/05/2024 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all’arch. Enea Franchi;
- con il verbale di verifica e validazione sottoscritto dal RUP in data 20/12/2024 e acquisito al prot. regionale n. 1570728 del 20/12/2024 è stato verificato e validato il progetto esecutivo;
- con Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00002 del 08/01/2025 è stata disposta la conclusione, con esito favorevole, della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/90, nonché l’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento;
- con Determinazione del Soggetto Attuatore n. _____ del _____ è stato previsto che l’affidamento dei lavori in questione, dell’importo complessivo di **€ 263.931,84, I.V.A. esclusa, di cui € 185.987,63 quale importo per lavori soggetti a ribasso d’asta, oltre a € 66.056,93 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 11.887,28 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso**, avvenga mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 previa consultazione di n. otto Operatori Economici qualificati per la categoria principale, da individuarsi, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, mediante sorteggio telematico, fra i soggetti qualificati e iscritti all’Albo per i Lavori Pubblici della Regione Lazio e con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023;
- gli Operatori Economici da invitare alla presente procedura negoziata sono stati individuati a mezzo della Piattaforma di e-procurement STELLA, tra i soggetti iscritti all’Albo Lavori Pubblici della Regione Lazio - istituito con Avviso approvato con Determinazione n. G13415 del 11/10/2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 23/10/2023, da ultimo aggiornato con Determinazione n. G02039 del 19.02.2025 - ed in possesso della qualificazione nella Categoria di lavori e Classifica riferibile all’intervento, ossia Cat. OG8, Classifica I, secondo le indicazioni contenute ai successivi punti 4, 7 e 8 della presente Lettera di invito;
- come sopra espresso, l’intervento rientra nel **Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici** approvato con D.G.R. n. 311 del 24/05/2022 e risponde alle finalità stabilite nel DPCM 18 giugno 2021 di “recupero

e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità...”;

- la riconosciuta necessità di assicurare la realizzazione dell'intervento in questione in tempi celeri, trattandosi di intervento inserito nel Piano di interventi urgenti e prioritari, consente di svolgere la selezione degli operatori economici da invitare tramite sorteggio, in deroga all'art. 50, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, trovando applicazione il comma 4, 2° periodo dell'art. 3 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023, per il quale *“Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente”;*
- in applicazione delle richiamate disposizioni, gli Operatori Economici da invitare alla presente procedura negoziata sono stati individuati, previo sorteggio, fra gli Operatori Economici iscritti nel citato Albo Lavori Pubblici della Regione Lazio con Categoria e Classifica adeguate a quelle richieste per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e del comma 4, 2° periodo dell'art. 3 dell'Allegato II.1 del cit. Decreto;
- nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice, non sono stati invitati a partecipare alla presente procedura il/gli Operatore/i Economico/i uscente/i risultati aggiudicatari, da parte del Soggetto Attuatore delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Lazio, dell'ultimo appalto di lavori avente ad oggetto la medesima categoria di opere OG8;
- il presente appalto non presenta carattere transfrontaliero certo ai sensi dell'art.48 comma 2 del D.Lgs 36/2023;
- in applicazione del comma 2-bis dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, il presente invito a presentare offerta è stato anticipato dalla pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, dell'avviso di avvio della consultazione di operatori economici per l'affidamento dei presenti lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023.

Tutto ciò premesso, con la presente si comunica che questo Operatore Economico è invitato a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori rientranti nell'**Intervento Cod. Rendis 12IR008/CI denominato “Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere” - CUP F97H21006970005, CIG _____** nel rispetto dei termini e delle condizioni di seguito specificate.

La presente procedura di gara è disposta in conformità alle previsioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, “Codice dei Contratti”) e dalle ulteriori successive modifiche.

1. STAZIONE APPALTANTE

Soggetto Attuatore delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma - C.F. 97822750580

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è l'**arch. Silvia Uras**, funzionario in servizio presso il Soggetto Attuatore delegato della Regione Lazio.

I recapiti sono: e-mail: suras@regione.lazio.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023, la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la

piattaforma telematica di negoziazione, di cui al paragrafo 2 della presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023, la documentazione di gara della presente procedura viene pubblicata:

- sulla piattaforma di *e-procurement* "STELLA" della Regione Lazio, disponibile al seguente indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp>
- sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)

Per l'espletamento della presente procedura di gara, la Regione Lazio si avvale della propria piattaforma telematica di *e-procurement* denominata "**S.TEL.LA. Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio**" (in seguito:STELLA), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp>

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla Piattaforma medesima.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento

della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La Piattaforma è sempre accessibile 7 giorni su 7, h 24.

2.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria

cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Manuale Operativo disponibile su S.TE.L.L.A al seguente indirizzo: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese>.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

oppure

di CIE (Carta Identità Elettronica) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

oppure

di TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema di Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella>;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma STELLA, accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/registrazione> secondo le modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa.

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione,

ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero l'Help Desk al numero 06/997744.

A sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023, le richieste di chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura dovranno essere effettuati esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma STELLA e, quindi, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

2.4 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI

Si ribadisce che ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati su STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/>. (vedasi in particolare "Guida alla registrazione e alle funzioni base).

La registrazione su STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di STELLA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a. Progetto esecutivo, verificato e validato, come da verbale, in data 20/12/2024 dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e approvato con Determinazione n. H00002 del 08/01/2025, composto dai seguenti elaborati:

- R-00 – Elenco elaborati
- R-01 – Relazione Tecnica Illustrativa
- R-02 – Rilievo Fotografico
- R-03 – Cronoprogramma
- R-04 – Capitolato Speciale d'Appalto

- R-05 – Schema di Contratto
- R-06 – Stima incidenza manodopera
- R-07 – Piano di Sicurezza e Coordinamento
- R-08 – Piano di Manutenzione
- R-09 – Studio di prefattibilità ambientale
- R-10 – Relazione paesaggistica
- R-11 – Relazione Tecnica Specialistica: Ingegneria naturalistica
- R-12 – Relazione Tecnica Specialistica: Relazione idraulica-idrologica
- R-13 – CAM - Criteri Ambientali Minimi
- C-01 – Elenco Prezzi unitari - analisi nuovi prezzi
- C-02 – Computo metrico estimativo
- C-03 – Quadro economico

ELABORATI GRAFICI

- P-01 – Inquadramento urbanistico - vincoli
- P-02 – Rilievo Stato di Fatto
- P-03 – Interventi di Progetto

- b. Determina n. H00002 del 08/01/2025** di conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90, ed approvazione del progetto esecutivo dell'intervento;
- c. Pareri** resi nell'ambito della Conferenza di Servizi
- d. Avviso di avvio della consultazione** degli operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023;
- e. Lettera di invito** contenente il **disciplinare di gara**;
- f. Schema di Domanda di partecipazione**;
- g. Schema di Offerta Economica**;
- h. DGUE** (Singola; Mandataria; Consorzio) - (modello elaborato dalla SA disponibile su STELLA);
- i. DGUE** (Mandante; Consorziata) - (modello elaborato dalla SA disponibile su STELLA);
- j. DGUE** (Ausiliaria) (modello elaborato dalla SA disponibile su STELLA);
- k.** Schema di contratto;
- l.** Capitolato Speciale d'Appalto;
- m.** Codice di comportamento della Regione Lazio approvato con Delibera n. 33/2014.

La suddetta documentazione di gara è disponibile sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", sulla piattaforma regionale "STELLA", accessibile al seguente indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp>

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la **proposizione di quesiti scritti da inoltrare fino a _____ giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, da inoltrare mediante la piattaforma STELLA attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma - raggiungibili al seguente link <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/>

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno _____ **giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il sistema STELLA e con la **pubblicazione** in forma anonima all'indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp> nella sezione di dettaglio dedicata alla presente procedura, sotto l'argomento "Chiarimenti". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del citato d.lgs. n. 82/2005.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, i concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma STELLA all'indirizzo PEC indicato dal concorrente in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO DELL'APPALTO IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori dell'intervento Cod. Rendis 12IR008/CI denominato "Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere" (CUP: F97H21006970005). Il Progetto esecutivo, verificato e validato, come da verbale, in data 20/12/2024 dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, è stato approvato con Determinazione n. H00002 del 08/01/2025.

L'appalto non è suddiviso in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare.

All'intervento sono attribuiti i seguenti codici:

- CUP: **F97H21006970005**
- CIG: _____
- CPV: 45246400-7 — Lavori di difesa dalle piene

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è Orte (VT) - codice NUTS: ITE41.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, ai quali si rimanda per il puntuale dettaglio delle attività.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **€ 263.931,84, di cui € 185.987,63 quale importo per lavori soggetti a ribasso d'asta, oltre a € 66.056,93 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 11.887,28 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso**, oltre I.V.A.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera "sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale". (Cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, nn. 119-120; T.A.R. Campania, Salerno, 11 gennaio 2024, n. 147 e TAR Genova, 14.10.2024 n. 673).

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento contenuti nella "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023", approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del 14/04/2023, n. 101, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 aprile 2023, n. 32 – Ordinario, visionabile sul sito internet della Regione Lazio - sezione Bollettino Ufficiale, ove è scaricabile in formato pdf ed, altresì, al seguente link <https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavori-pubblici-infrastrutture/tariffa-prezzi-lavori-pubblici>

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

a) CATEGORIA PREVALENTE

LAVORAZIONE	CATEGORIA D'OPERA All. II.12 del d.lgs. n. 36/2023	CLASSIFICA All.II.12 del d.lgs. n. 36/2023	IMPORTO TOTALE	Incidenza delle lavorazioni %	Subappalto
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	I	€ 263.931,84	100,00	SI, nei limiti del 50%

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Non sono previste opere scorporabili.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesta la qualificazione dell'Operatore economico nella **categoria OG8, Classifica I o superiore.**

Ai sensi del **comma 1 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023**, stante il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente, **l'eventuale subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell'importo della categoria OG8.**

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'**art. 119 comma 17 del Codice** e in applicazione di quanto stabilito nella determina a contrarre, l'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto**, in ragione sia delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del Codice, al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto si applicherà il *“Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”* ovvero il Contratto edilizia.

Si precisa che i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro nell'Edilizia in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto sono identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL):

Cod. F012: CCNL Edili Industria – Cooperative (i CCNL Cod. F015: CCNL Imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini e Cod. F018: CCNL Piccole e medie industrie edili ed affini si considerano equivalenti).

Gli operatori economici invitati possono indicare nella propria offerta (*compilando l'apposita sezione*) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli dell'Edilizia, indicati nella presente lettera di invito, applicabili in base alla tipologia propria dell'operatore economico; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice, il RUP acquisirà tramite l'Offerta presentata:

- a) la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare, tenuto conto della tipologia propria dello stesso operatore economico, un contratto collettivo dell'Edilizia indicato nella presente lettera di invito

o in alternativa

- b) la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza del diverso contratto collettivo da lui applicato in quanto garantisce ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante.

Viste le indicazioni fornite da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, nell'ipotesi **sub b)**,

l'aggiudicatario, al fine di dimostrare che il diverso contratto collettivo da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quelli indicati nella presente lettera d'invito, dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di equivalenza, una TABELLA DI RAFFRONTO che evidenzia:

- l'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:

- retribuzione tabellare annuale;
- indennità di contingenza;

- Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste.

L'equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti sarà valutata prendendo a riferimento i parametri indicati all'art. 4 dell'Allegato I.01 che sinteticamente si riportano:

- disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
- disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
- disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
- durata del periodo di prova;
- durata del periodo di preavviso;
- durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
- maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
- monte ore di permessi retribuiti;
- bilateralità;
- previdenza integrativa;
- sanità integrativa.

La verifica della dichiarazione di equivalenza può essere esaminata in sede di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele economiche e normative, con riferimento alle quali verrà comunque ritenuta sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali, tenuto anche conto della corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell'appalto (vedasi ordinanza TAR Brescia n. 89/2024)

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto.

In alternativa, come sopra espresso, è comunque sempre ammessa la possibilità in capo all'aggiudicatario di impegnarsi formalmente ad applicare il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di Invito, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

Il contratto sarà stipulato a misura, con offerta con unico ribasso percentuale a valere sull'elenco

prezzi posto a base di gara, che determina globalmente il valore dell'opera, al netto del costo della manodopera e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto. L'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Per i lavori di cui alla presente procedura è **ammessa la revisione dei prezzi**, al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva e secondo le vigenti modalità previste dall'art. 60 del Codice.

Ai sensi del comma 2, del citato art. 60 qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i costi e i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione eccedente ed applicati in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire, si utilizza l'indice indicato all'art. 60, comma 3, lettera a) del D.lgs. 36/2023.

Sulla disciplina da applicarsi in merito all'istituto della revisione dei prezzi, ai sensi del Codice così come modificato dal D.lgs. 209/2024, si richiama quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.2-bis, secondo cui *“le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:*

a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice”.

E pertanto *“Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023”.*

Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, durante l'esecuzione dei lavori è possibile la modifica del contratto come indicato nel comma 1 dello stesso articolo. Nei casi di cui al comma 1 lettere b) e c) il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Ai sensi del citato articolo, comma 9, del D.lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente indicato, trovano applicazione le vigenti disposizioni dell'art. 120 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. DURATA DELLA PRESTAZIONE E OPZIONI

Il termine per dare ultimati i lavori è fissato in giorni **120 (centoventi)** naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023, potrà procedersi all'esecuzione anticipata in via d'urgenza, tenuto conto dell'esigenza di garantire la sollecita e puntuale realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, finalizzati alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, fermo restando l'avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione che avverrà all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di Invito, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d'appalto e dei suoi allegati, ed in particolare del Capitolato Speciale, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell'arte e del buon costruire e nell'osservanza delle disposizioni, di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.

Non sono previste opzioni.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

6.1 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente gara esclusivamente i soggetti che hanno ricevuto la presente lettera di invito, in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi successivi.

Si precisa che l'operatore economico invitato con la presente lettera d'invito, ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo quanto disposto dall' art. 65, del D.lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi punti 7, 8.1, 8.2 e 8.3.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i

consorziati per i quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante **accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:**

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechemandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1 del D.lgs. 36/2023, nelle more del regolamento di cui all'art. 100, comma 4

del D.lgs. 36/2023, l'allegato II.12 disciplina la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d):

- b) *per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;*
- c) *per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.*

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.

6.2 SOGGETTI INVITATI ALLA GARA

Sono invitati alla gara **n. 8 Operatori Economici** qualificati nella categoria principale dell'intervento **Cat. OG8 - Classifica I o superiore** e individuati, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, fra i soggetti iscritti all'Albo Lavori Pubblici della Regione Lazio, mediante sorteggio telematico effettuato per il tramite della piattaforma STELLA, per le motivate ragioni di urgenza sopra illustrate.

7. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

[Per gli operatori **di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)**, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore]

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale gli operatori economici compileranno il DGUE.

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione ex art. 94 e 95 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate, in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice;
- da ciascuna delle imprese consorziate o consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste, di cui all'art. 65 comma 2, lett. g) del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE, di cui all'art. 65 comma 2, lett. h) del Codice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

- **Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:**
 - descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
- **Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.**

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Gli Operatori Economici dovranno esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell'apposita dichiarazione unica sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno essere

trasmessi mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in conformità alla deliberazione ANAC n. 262/2023.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e), del D.lgs. 36/2023, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente "Lettera di Invito".

Si ricorda che "i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità" (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 8 del 20 luglio 2015; TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 8268 del 20.7.2018).

8.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente deve essere iscritto, a pena di esclusione, nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione al Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE.

Nel caso di Società Cooperative, oltre all'iscrizione nel Registro delle Imprese, è necessaria l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative, di cui al D.M. 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive recante "Istituzione dell'Albo delle Società Cooperative".

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del D.lgs. 36/2023, dovrà presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

N.B.: In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun componente.

In caso di partecipazione di aggregazione di rete, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

8.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D.lgs. 36/2023, sono inammissibili e saranno escluse le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di invito.

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023 è dimostrato con **l'attestazione rilasciata da S.O.A.** regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori; nello specifico è richiesta l'attestazione nella Categoria di lavori **OG8, Classifica I o superiore**.

L'operatore economico partecipante alla presente procedura di appalto ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Si applicano le disposizioni previste dall'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023.

Si precisa che:

- La certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 5.10.2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla

documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.

- Gli Operatori Economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto al competente Ente certificatore l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione SOA, il riconoscimento dell'ultra vigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014).
- I Consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, al competente Ente certificatore l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.
- Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

Ai sensi del **comma 1, dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023** stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria prevalente OG8 l'eventuale subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell'importo di tale categoria.

Ai sensi dell'**art. 119 comma 17 del Codice** e in applicazione di quanto stabilito nella determina a contrarre, l'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto**, in ragione sia delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere.

8.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al

precedente punto 8.1, devono essere posseduti:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto 8.2 richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto **dal raggruppamento nel complesso.**

Ai sensi dell'art. 68 comma 11 del codice **ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve possedere i suddetti requisiti per le categorie di lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta**, in conformità a quanto previsto dall'art. 68 comma 2 del medesimo codice.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, saranno valutate le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8.4 ULTERIORI INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Ai sensi dell'art. 67 del Codice, per gli operatori *di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)* i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori, dal consorzio esecutore.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato II.12.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

Per i consorzi stabili di cui all'articolo **65, comma 2, lettera d)**:

- 1) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- 2) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la

responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Per le consorziate di un consorzio stabile è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Nel caso in cui un consorzio fra imprese artigiane o un consorzio stabile abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o perché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avverrà, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/2023, attraverso l'utilizzo del **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)**, come previsto dall'art. 24 del Codice, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 262/2023.

Pertanto, tutti i soggetti che parteciperanno alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per quanto non disponibile sulla piattaforma FVOE, la Stazione Appaltante procederà d'ufficio, mediante specifiche richieste agli Enti Certificatori.

Per ogni utile informazione è possibile consultare il sito dell'ANAC all'indirizzo seguente: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

10. AVVALIMENTO

Con riferimento alla possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 7 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 8 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Il concorrente per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sulla piattaforma STELLA i seguenti documenti:

1. DGUE a firma dell'ausiliaria, redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c del D.lgs. 36/2023, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

4. Attestazione SOA dell'Impresa ausiliaria.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 119 comma 4 lettera c) del Codice. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente: pertanto, per la **categoria OG8 classifica I, quale categoria prevalente, il subappalto è ammesso nel limite del 49,99%.**

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Salvi i casi, di cui all'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'Appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contratte, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi di quanto previsto al comma 2-bis dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, nei contratti di subappalto, nonché nei subcontratti soggetti agli obblighi di comunicazione alla stazione appaltante secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 119, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, le lavorazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione sia delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere.

12. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è richiesta ai sensi dell'art. 53 comma 1, del D.Lgs 36/2023 non sussistendo per la presente procedura particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

13. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita obbligatoria dei luoghi in quanto la documentazione progettuale relativa all'intervento e messa a disposizione dei concorrenti sulla apposita piattaforma telematica STELLA è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta.

14. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'articolo 57, comma 2 del D.lgs 36/2023, prevede l'obbligo di applicazione, per l'intero valore dell'importo della gara, delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (CAM).

Si richiama integralmente quanto riportato nell'elaborato "R13 – CAM – Criteri Ambientali Minimi" del progetto esecutivo.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi di quanto stabilito nella Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata sul sito della medesima Autorità nella sezione "*contributi in sede di gara*", è dovuto dai concorrenti il pagamento del contributo pari ad **€ 18,00** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di procedura di gara di importo superiore ad € 150.000,00 e inferiore ad € 300.000,00.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Ai fini del pagamento il **CIG** è _____.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata esclusivamente sulla piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di invito.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve essere collocata sul sistema STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 23:59 del giorno _____ 2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB(MegaByte) per singolo file; inoltre, non è possibile allegare file con un nome la cui lunghezza è superiore a 100 caratteri.

16.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sulla piattaforma STELLA più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell'Operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma STELLA consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito. Non sono accettate offerte alternative.

Le **offerte tardive saranno escluse** in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b), del Codice.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il sistema STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla piattaforma STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

La Domanda di partecipazione, contenente le dichiarazioni integrative richieste al paragrafo 19.1 e l'offerta economica sono redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

L'offerta vincherà il concorrente, ai sensi dell'art. 17 comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17 comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice *possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.*

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, *con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.* Non sono sanabili le omissioni, le

inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. l'indicazione degli estremi di verificabilità garanzia provvisoria), la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a 5 giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di **inutile decorso del termine**, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

L'operatore economico utilizza la Piattaforma STELLA, secondo le modalità indicate nei manuali operativi per l'utilizzo della piattaforma di cui al punto 2 della presente Lettera di Invito, per compilare o allegare la seguente documentazione nella busta “A - Documentazione amministrativa”:

- 1) domanda di partecipazione comprensiva delle dichiarazioni integrative;
- 2) DGUE;
- 3) copia dell'attestazione SOA, qualora non già presente nel FVOE;
- 4) copia scansionata della ricevuta di pagamento del Contributo a favore dell'A.N.AC. di cui al paragrafo 14. A tal fine dovrà essere allegata, in alternativa:
 - a) copia stampata della e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione, in caso di pagamento on line tramite il portale web “Sistema di riscossione” (<https://contributi.anticorruzione.it>).
 - oppure*
 - b) copia corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi del DPR 445/2000) dello scontrino in caso di pagamento tramite punto vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

In caso di *raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete, GEIE*, dovrà essere effettuato un unico

versamento da parte della capogruppo-capofila;

- 5) documentazione in caso di **avvalimento** di cui al punto 10, che qui si riassume: per ciascuna ausiliaria andranno allegati sulla piattaforma STELLA: Dichiarazione di avvalimento; Contratto di avvalimento; DGUE a firma dell'ausiliaria; Attestazione SOA dell'ausiliaria;
- 6) **documentazione a corredo**, di cui al paragrafo 19.4 in relazione alle diverse forme di partecipazione;
- 7) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- 8) **eventuale procura**: copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di cui al successivo punto 19.1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa individuale/società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore Economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata). Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso

partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della relativa procura notarile.

La domanda è sottoscritta e presentata:

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete- soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune, nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici dell'aggregazione di rete;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'Operatore Economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici dell'aggregazione di rete.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega sulla piattaforma STELLA:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE e lo sottoscrive digitalmente secondo quanto di seguito indicato:

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di

pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 94, commi 1 e 5 del D.lgs. n. 26/2023, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'ANAC) o siano state adottate misure di c.d. *self cleaning*, dovranno essere prodotte e trasmesse attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche, di cui all'art. 94, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 94.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione", producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all'art. 94, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

19. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

19.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, qualifica, comune di residenza etc.) dei soggetti, di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato all'adata di presentazione dell'offerta;
2. dichiara di aver compilato il DGUE e, ad integrazione delle dichiarazioni ivi contenute, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice;
3. dichiara di non incorrere in una delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali;
4. dichiara con riferimento ai soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 94, l'insussistenza delle cause di esclusione;
5. (*solo nel caso di socio persona giuridica*) indica i dati degli amministratori e dichiara che nei loro confronti non ricorre l'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 94 del Codice, ossia la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva di cui all'art. 94, commi 1 e 2 cit. non sono stati emessi nei confronti degli amministratori del socio persona giuridica;
6. dichiara di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 94 comma 6 del d.lgs. 36/2023 e di quanto previsto nell'allegato II.10 al Codice e, precisamente, che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, sulla base di quanto specificato nella norma citata;
7. dichiara di non trovarsi in una delle **cause di esclusione non automatica** di cui all'art. 95 del D.Lgs n. 36/2023

oppure



con riguardo alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs n. 36/2023, segnala le fattispecie e fornisce informazioni dettagliate, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e di quanto previsto nell'allegato II.10 al Codice (**N.B. L'O.E. dovrà esporre le fattispecie, fornire le informazioni dettagliate sulle circostanze segnalate, indicare le eventuali misure adottate per rimuovere le conseguenze delle violazioni**);

(eventuale nel caso in cui vi siano cause di esclusione) dichiara, ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice, che le cause di **esclusione non automatica segnalate:**

- si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e, pertanto, sono state adottate le misure di self-cleaning, comprovate dalla documentazione che inserisce nel FVOE;
- oppure*
- si sono verificate prima della presentazione dell'offerta, ma si è trovato nell'impossibilità di adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta per le ragioni comprovate dalla documentazione che inserisce nel FVOE.

Dichiara, altresì, di impegnarsi ad adottare le misure previste al comma 6 dell'art. 96 del Codice ed a fornire prova alla Centrale di Committenza dell'avvenuta adozione;

(N.B. La disposizione dell'art. 96, comma 3 cit. - per la quale l'esclusione non è disposta se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 96 e l'O.E. ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del medesimo articolo - non si applica per le cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 6 e all'art. 95, comma 2 del Codice)

8. qualora una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 si verifichi successivamente alla presentazione dell'offerta, si impegna a adottare le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice e a darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante;
9. dichiara, ai sensi del comma 14 dell'art. 96 del Codice, di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni in ordine alla sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, ove non menzionati nel fascicolo virtuale, potendo l'omissione o la non veridicità dell'informazione, rilevare ai fini della valutazione della gravità, secondo quanto previsto dall'art. 98 comma 4 del Codice;
10. dichiara, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023, l'insussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del D.Lgs. cit.;
11. rilascia idonea dichiarazione in relazione alle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 riguardo l'eventuale conferimento di incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici;
12. dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti dalla Lettera di Invito, in particolare, di essere iscritto nel Registro delle Imprese oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, istituiti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per settore di attività adeguato all'affidamento di cui trattasi;
13. dichiara di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui al paragrafo 8.2 della Lettera di Invito ed in particolare di essere in possesso della qualificazione per la categoria di lavori richiesta;
14. *(solo nel caso di ricorso al subappalto)* dichiara di ricorrere al subappalto, ammesso nei limiti di quanto disposto dalle previsioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, indicando le lavorazioni che intende subappaltare e si impegna a rispettare quanto previsto nella Lettera di Invito in merito al divieto di ulteriore subappalto;
15. *(solo nel caso di ricorso all'avalimento)* dichiara di ricorrere all'istituto dell'avalimento di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, indicando l'Impresa ausiliaria ed allegando l'attestazione SOA nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente;

16. *(in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi)* indica le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE e dichiara quali componenti eseguiranno le prestazioni oggetto dell'appalto;
17. *(in caso di costituendi raggruppamenti temporanei)* indica a quale componente il raggruppamento, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
18. *(in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice)* indica le Imprese partecipanti al Consorzio che eseguiranno le prestazioni oggetto dell'appalto; **(N.B. In tal caso ciascuna consorziata deve presentare un proprio DGUE; solo per il caso di Consorzio stabile, qualora non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio);**
19. *(in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice)* indica le Consorziatoe non esecutrici che prestano al Consorzio i requisiti di partecipazione prescritti dalla Lettera di invito, specificando le categorie delle lavorazioni e la relativa percentuale; **(N.B. In tal caso ciascuna consorziata deve presentare un proprio DGUE);**
20. dichiara che non presenterà offerta per la gara in oggetto contemporaneamente in forme diverse *(individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio); oppure*
dichiara che, pur presentando offerta in più di una forma di cui fornisce specificazione, tale la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, come da documentazione che inserisce nel FVOE;
21. dichiara e attesta il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
22. dichiara di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, **allegando in tale ultimo caso una TABELLA DI RAFFRONTO;**
23. dichiara di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa;
24. indica il sito internet del soggetto che ha emesso la garanzia fidejussoria ai fini della verificabilità telematica;
25. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con DGR n. 33/2014 e reperibile al seguente link <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis/atti-generalis/codice-comportamento> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
26. dichiara che si impegna a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate;
27. indica i seguenti dati aggiornati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita I.V.A.; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni, di cui all'art. 111 del Codice;
28. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara presente sulla piattaforma telematica STELLA, con le precisazioni e per le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite nelle premesse della Lettera di Invito, ritenendo le misure attuate dalla Stazione Appaltante idonee a garantire la massima partecipazione alla procedura;

29. dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sulla determinazione dell'offerta, ed in particolare del prezzo, nonché sull'effettuazione dei lavori;
30. di conoscere ed accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto (parte normativa e tecnica) e nei grafici del Progetto Esecutivo e di averne valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori;
31. di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del Progetto Esecutivo posto a base di gara, ritenendolo esauriente e tale, quindi, da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
32. di aver accertato tutte le circostanze generali e particolari del sito interessato dai lavori, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sulla determinazione dell'offerta, quali le condizioni di viabilità, di accesso, d'impianto del cantiere, delle condizioni e delle occupazioni del suolo pubblico;
33. di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
34. dichiara che l'offerta economica presentata si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi alle singole voci dell'elenco prezzi posto a base di gara ed è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
35. dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;
36. dichiara di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto - ove sussistano i relativi presupposti di legge - nelle more della stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023, di aver tenuto conto di ciò nella formulazione dell'offerta e di non avere nulla da eccepire al riguardo;
37. dichiara di aver preso atto e accettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
38. *autorizza* la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell'art. 90, comma 3, del Codice;
39. (*per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*), si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Centrale di Committenza la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

40. *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)*, dichiara il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
41. dichiara di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29 e, pertanto, attesta di essere informato, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti, di cui alle disposizioni del richiamato Regolamento (CE);
42. dichiara di **rispettare tutte le prescrizioni di tutti i pareri degli enti acquisiti in sede di Conferenza di servizi**;
43. dichiara di essere a conoscenza che **l'impresa dovrà predisporre sezioni "ante operam" e "post operam" aggiornate sullo stato dei luoghi interessati dagli interventi**, da redigere a firma di tecnico qualificato sotto forma di perizia asseverata;
44. dichiara di essere a conoscenza che **l'impresa dovrà predisporre apposito piano di evacuazione delle maestranze e dei mezzi d'opera utilizzati per la realizzazione degli interventi** in parola. Il piano di evacuazione dovrà essere relazionato ad uno stato di allarme dipendente dai livelli raggiunti dal fiume Nera nel tratto a monte;
45. autorizza la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti.

Per gli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. n. 14/2019

46. rende le dichiarazioni secondo quanto previsto al paragrafo 19.2 della Lettera di Invito, ossia indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. c, lett. d), del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Presenta, altresì, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per gli Operatori Economici sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)

47. rende la dichiarazione circa l'emissione del provvedimento di sequestro o confisca di cui indica gli estremi ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e l'affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppati o consorzianti;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile,
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a: integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente, concordato preventivo.

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente, concordato preventivo.

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

19.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

19.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;
3. attestazione SOA dell'ausiliaria.

19.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Nel caso di partecipazione in forma associata, dovrà essere inserita la seguente documentazione sulla piattaforma STELLA, secondo le modalità indicate nei manuali operativi per l'utilizzo della piattaforma di cui al punto 2 della presente Lettera di Invito:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito allamandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a) l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete,
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quali mandatari;
 - dichiarazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:
 - copia del contratto di rete,
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,

attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete..

20. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della medesima piattaforma, accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale>

La busta telematica “B - Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello - “*Offerta economica*” allegato alla presente lettera di invito che, una volta scaricato e debitamente compilato e firmato digitalmente dal concorrente, deve essere inserito a sistema nell'apposito campo predisposto su STELLA.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 18.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) ribasso unico espresso in percentuale** da applicarsi alle singole voci dell'Elenco prezzi posto a base di gara e pari a **€ 185.987,63** al netto di IVA, esclusi i costi della manodopera non soggetti a ribasso pari ad **€ 66.056,93** e i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 11.887,28**;
- b) indicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, dei **costi della manodopera. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice** i costi della manodopera indicati al paragrafo 4 della presente Lettera di Invito **non sono ribassabili**. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;
- c) indicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, dei propri **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni **in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023:

- I costi della manodopera predeterminati dalla Amministrazione appaltante risultano pari ad **€ 66.056,93 non sono ribassabili**;
- I costi della sicurezza, pari ad **€ 11.887,28 non sono ribassabili**.

L'importo contrattuale è determinato applicando il ribasso offerto sull'importo pari a **185.987,63**, esclusi i costi della manodopera non ribassabili ed oneri della sicurezza non ribassabili ed IVA (*cf. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, nn. 119-120; T.A.R. Campania, Salerno, 11 gennaio 2024, n. 147 e TAR Genova, 14.10.2024 n. 673*).

ATTENZIONE: Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023. Naturalmente, i minori costi della manodopera che l'operatore ritiene di sopportare in concreto vanno specificati nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, nonché giustificati mediante la dimostrazione della propria efficienza aziendale.

Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera minore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023. La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà comunque alla verifica della congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice si indica che il contratto collettivo applicato è il *CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini*. Si precisa che i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro nell'Edilizia in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto sono identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL):

Cod. F012: CCNL Edili Industria – Cooperative (i CCNL Cod. F015: CCNL Imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini e Cod. F018: CCNL Piccole e medie industrie edili ed affini si considerano equivalenti).

Il ribasso deve essere espresso come percentuale utilizzando un **massimo di due cifre decimali** separate dalla virgola; in caso di presentazione di offerta economica con un numero di decimali superiore a 2 verrà effettuato il troncamento alla seconda cifra decimale.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l'importo indicato in lettere.

In caso di difformità tra i valori indicati dall'Operatore Economico nella "Busta B - Offerta Economica" con quelli risultanti nella "Stringa di Riepilogo" generata dalla piattaforma STELLA, prevarranno i valori indicati dall'Operatore Economico nella "Busta B – Offerta economica".

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica deve essere sottoscritta

- dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (nel qual caso allegare copia della procura);
- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora formalmente costituiti, da parte dei legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione delle offerte, dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria;
- nel caso di Consorzio stabile/produzione lavoro ed altri consorzi, dal legale rappresentante del Consorzio.

La mancata sottoscrizione (o la mancata presentazione secondo le modalità stabilite dal sistema STELLA) dell'offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, **nonché la mancata sottoscrizione** da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o dell'aggregazione di imprese di rete **è causa di esclusione dalla gara in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.**

L'offerta è vincolante per l'operatore economico concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.lgs. 36/2023. Verranno escluse le offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni di qualsiasi tipo.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell'appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti - avendo precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali - l'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4 del codice, con l'indicazione del ribasso espresso in percentuale rispetto all'importo a base d'asta, al netto dei costi della manodopera e della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'Iva.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante - dato atto che il presente appalto non presenta carattere transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs

36/2023 - **procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque.** La soglia è individuata ai sensi dell'Art. 54 e dell'All. II.2 METODO A del Codice dei Contratti, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con sorteggio secondo quanto disposto dall'All. II.2 METODO A del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque la Stazione Appaltante può valutare la congruità dell'offerta che, anche in base agli elementi specifici del costo della manodopera e dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, appaiano anormalmente basse.

In ogni caso la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54 del Codice dei Contratti.

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo **il giorno _____ 2025, alle ore _____.**

La presente Lettera di Invito vale, quindi, anche come convocazione a detta seduta, che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale gli Operatori Economici interessati potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità descritte nel richiamato manuale "*Seduta virtuale*" disponibile sulla piattaforma al seguente link:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/documents/20121/61980/Sedute+virtuali.pdf/54b78ac7-7679-e798-0567-3e70e1975764?t=1613726172375>

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma STELLA, nella sezione "Avvisi" dedicata alla presente procedura. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante piattaforma STELLA.

Trattandosi di seduta virtuale, gli Operatori Economici non dovranno recarsi presso la sede della Centrale di Committenza.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

22.1 APERTURA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Il RUP nella prima seduta pubblica accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema e procede a verificare la ricezione delle offerte collocate su STELLA e, successivamente, procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, dandone avviso ai candidati ai concorrenti ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 91, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi dell'art. 24 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità, di cui alla Delibera n. 262/2023.

23. APERTURA DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP procederà all'apertura delle buste “**B – Offerta economica**”, presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara dando lettura del ribasso percentuale offerto e del corrispondente importo complessivo risultante, nonché delle dichiarazioni relative ai **costi aziendali** riguardanti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ai **costi della manodopera**.

Si ribadisce che la Stazione Appaltante, in relazione al ribasso offerto dal concorrente, prenderà in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati (come indicato al precedente punto 20), con troncamento dei decimali in eccesso e senza alcun arrotondamento.

24. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP procederà a determinare la **soglia di anomalia** ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice e dell'All. II.2 al Codice e procederà all'**esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**, secondo il seguente **metodo “A”** di cui all'allegato II.2 del medesimo Codice:

- 1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
 - a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- 2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
 - b) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni, di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice. Prima dell'aggiudicazione, l'Operatore Economico ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea ai sensi degli All. II.8 e II.11 del codice, la Stazione Appaltante utilizza e-Certis. Si applica in ogni caso l'art. 105 del codice; per gli altri Stati, la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi.

L'aggiudicazione è disposta dalla Stazione Appaltante all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di Invito ed è immediatamente efficace (art. 17, comma 5 del Codice).

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 99 del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di affidamento, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'affidamento, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. n. 159/2011 c.d. Codice Antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda, ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis e 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze, di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato Decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, D.lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, la stipula del contratto avrà luogo entro 30 giorni dall'aggiudicazione, con modalità digitali, nella data che verrà stabilita e comunicata dall'Amministrazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, alla presente procedura di gara non si applicano i termini dilatori (c.d. *stand still*) previsti dall'art. 18, commi 3.

I documenti di progetto, a base della procedura negoziata, sono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati.

All'atto della stipulazione la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario, la prestazione di una **garanzia definitiva, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale**, ai sensi dell'art. 53 del Codice.

Ai sensi dell'art. 53, c. 4-bis, del D. Lgs 36/2023, all'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo

non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia definitiva copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia definitiva è costituita, a scelta del concorrente, da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 106, comma 9 del Codice.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia provvisoria dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini, di cui all'art. 1957 del Codice civile;
- la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp

Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 117, comma 10, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una **polizza di assicurazione**, di importo pari all'importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad € 500.000,00.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Per quanto riguarda la sospensione, la risoluzione ed il recesso del contratto, nonché le penali, si rinvia a

quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto di Appalto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Nei casi, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. PRINCIPI E DOVERI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link: <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-comportamento>
<https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori>.

e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori quanto in detti documenti stabilito, pena la risoluzione del contratto.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dallapresente lettera di invito. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione dei menzionati atti normativi. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

30.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle "dichiarazioni integrative", nel "DGUE" vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Lettera di invito allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

30.2 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

30.3 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.lgs. n. 36/2023, dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

30.4 DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attestano l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

30.5 TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati: Regione Lazio.

Responsabile interno del trattamento dei dati: Soggetto Attuatore delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Responsabile esterno del trattamento dei dati: Gestore della piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Lazio".

Incaricati del trattamento dei dati: dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

30.6 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni dal termine della procedura di gara.

30.7 NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali, di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

30.8 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Di norma i dati forniti dagli Operatori Economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati

personali”, di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D.lgs. 10.8/2018, n. 101).

I “dati personali relativi a condanne penali e reati”, di cui all’art. 10 del Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D.lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Silvia Uras

Copia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

D.G.R. della Regione Lazio n. 311 del 24/05/2022 “DPCM 18 giugno 2021 recante il riparto nonché la modalità di utilizzo delle risorse previste dal cap. 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico di approvazione del Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici”.

Procedura di gara negoziata ex art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori relativi all'Intervento Cod. Rendis 12IR008/CI denominato “*Interventi di ripristino dell'ufficiosità idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere*”

CUP: F97H21006970005 - CIG: _____

Importo complessivo dell'appalto pari ad € 263.931,84, di cui € 185.987,63 quale importo per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 66.056,93 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 11.887,28 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Il sottoscritto/a _____ in qualità di (legale rappresentante, amministratore unico, titolare, ecc.) dell'impresa _____ con sede legale a _____ e sede operativa a _____, codice fiscale _____, partita I.V.A. _____, e-mail _____, PEC _____

In nome e per conto

Impresa Singola:

- Impresa individuale, anche artigiani Società per Azioni Società a Responsabilità Limitata
 Società in Accomandita Semplice Società Cooperativa altro: _____

Consorzio

- Ordinario Società Cooperative di Produzione e Lavoro Imprese Artigiane Stabile

Raggruppamento temporaneo di concorrenti

- Costituito Costituendo

Rete di impresa

- Costituita Costituenda

Geie

CHIEDE

di partecipare alla **Procedura di gara negoziata ex art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'Intervento cod. Rendis 12IR008/CI denominato "Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere" - CUP F97H21006970005. CIG: _____**

Allo scopo di partecipare alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle richiamate sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

1) di aver compilato il DGUE e ad integrazione di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 94, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo Decreto;

3) che i soggetti indicati all'art. 94, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 nei confronti dei quali può

operare l'esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti:

(obbligatoria la compilazione)

N.	Cognome Nome, luogo e data di nascita	Codice fiscale	Qualifica	Residenza

4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

5) **soltanto nel caso di socio persona giuridica:** che non ricorre l'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 94 del D.lgs. 36/2023, ossia la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva non sono stati emessi nei confronti degli amministratori del socio persona giuridica;

6) **di non incorrere in un uno dei motivi di esclusione, di cui all'art. 94, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 e, precisamente:**

a. di essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b. di non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c. di non aver prodotto, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d. di essere sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, (fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. **L'esclusione non opera** se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali);

e. per l'operatore economico iscritto nel casellario ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; (la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico ANAC);

f. per l'operatore economico iscritto nel casellario ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

7) **di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi**

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del D.lgs. 36/2023. (Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.)

Si precisa che: l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

8) di non incorrere in un motivo di esclusione non automatico, di cui all'art. 95, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e precisamente:

a) **di non aver commesso** gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. (la condotta rileva per tre anni dalla commissione del fatto ai sensi dell'art. 95, comma 10, lett. a);

b) che la partecipazione **non determina** una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) **che non sussiste** una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) **che non sussistono** rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

(la condotta per le lettere b), c) e d) rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce ai sensi dell'art. 95, comma 10, lett. b)

e) **di non aver commesso** un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi;

(per la condotta vedere art. 95, comma 10, lett. c)

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del D.lgs. 36/2023. (La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione;

10) (eventuale, nel caso in cui vi siano cause di esclusione) di incorrere in una delle **cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023;** a tal fine, segnala le fattispecie e fornisce

informazioni dettagliate, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto nell'allegato II.10 al Codice (**N.B.** L'O.E. dovrà esporre le fattispecie, fornire le informazioni dettagliate sulle circostanze segnalate, indicare le eventuali misure adottate per rimuovere le conseguenze delle violazioni):

(eventuale, nel caso in cui vi siano cause di esclusione) ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice, **dichiara altresì che le cause di esclusione non automatica sopra segnalate:**

si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e, pertanto, sono state adottate le seguenti misure di self-cleaning:

e inserisce nel FVOE la documentazione a comprova;

oppure

si sono verificate prima della presentazione dell'offerta, ma si è trovato nell'impossibilità di adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni:

e inserisce nel FVOE la documentazione a comprova.

Dichiara, altresì, di impegnarsi ad adottare le misure previste al comma 6 dell'art. 96 del Codice ed a fornire prova alla Stazione Appaltante dell'avvenuta adozione;

(N.B. La disposizione dell'art. 96, comma 3 cit. - per la quale l'esclusione non è disposta se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 96 e l'O.E. ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del medesimo articolo - **non si applica per le cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 6 e all'art. 95, comma 2 del Codice**)

11) qualora una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 del Codice si verifichi successivamente alla presentazione dell'offerta, si impegna ad adottare le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice e a darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante;

12) ai sensi del **comma 14 dell'art. 96 del Codice**, di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni in ordine alla sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, ove non menzionati nel fascicolo virtuale, potendo l'omissione o la non veridicità dell'informazione, rilevare ai fini della valutazione della gravità, secondo quanto previsto dall'art. 98 comma 4 del Codice;

13) l'insussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del D.Lgs. cit.;

Per la disciplina dell'esclusione si applica l'art. 96 del D.lgs. 36/2023. **L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante** la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98;

14) ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 36/2023, in caso che uno dei partecipanti del raggruppamento sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione indicare il soggetto

interessato _____ (eventuale, solo per i partecipanti ai raggruppamenti);

15) ai fini di rilevare un illecito professionale grave l'operatore economico dichiara:

- a. **di non aver subito** una sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b. **che non ha** tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c. **di non aver causato** significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d. **di non aver commesso** grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e. **di non aver** violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f. **di non aver** omesso denuncia all'autorità giudiziaria in qualità di persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- g. **che nei suoi confronti non è stata** contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- h. **che nei suoi confronti non è stata** contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale;
 - bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

La stazione appaltante applicherà quanto prescritto all'art. 98 del D.lgs. 36/2023, e in caso di esclusione il provvedimento sarà motivato in relazione a tutte le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 98 del D.lgs. 36/2023.

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA INOLTRE:

16) in applicazione delle disposizioni di cui all'**art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68**, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che **il numero dei dipendenti è pari a _____** e:

che l'impresa è esente dall'applicazione delle norme, di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;

che l'impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001;

che l'impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

(indicare esplicitamente l'*ufficio* e la *provincia* ove ha sede l'impresa, dal quale risulti l'ottemperanza alle norme della citata Legge): _____;

17) in relazione alle disposizioni contenute nel **D.lgs. n. 165/2001 all'art. 53, comma 16-ter** "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi":

di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di queste ultime, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione **da meno di tre anni** i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, **dopo tre anni** da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;

18) di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, oppure, che ricorrendo l'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale e di fallimento in esercizio provvisorio, di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per poter partecipare alla procedura di gara da parte del Giudice delegato, allegando la documentazione prevista ai sensi dall'art. 124 comma 4 del D.lgs. 36/2023;

19) di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico (*cf. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16*);

20) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non avere occultato tali informazioni;

21) di essere a conoscenza che "*i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione ad una procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità*" (*cf. Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 8 del 20.7.2015; TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 8268 del 20.7.2018*).

22) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nella Lettera di Invito e, in particolare, di essere iscritto nel Registro delle Imprese oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, istituiti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, per settore di attività adeguato all'affidamento di cui trattasi;

23) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui al paragrafo 8.2 della Lettera di Invito ed in particolare, di essere in possesso della qualificazione per la categoria di lavori richiesta ossia **OG8, Classifica I o superiore**, e nello specifico: Categoria _____, Classifica _____ e allega copia della relativa attestazione SOA, qualora non già presente nel FVOE;

24) *in caso di ricorso al subappalto*: che intende ricorrere al **subappalto**, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'unica categoria di lavori OG8, Classifica I fermo restando il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione degli stessi e stabilendo che l'eventuale subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell'importo della relativa categoria.

A tale scopo vengono specificati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo: _____

Si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto nella Lettera di Invito in merito al divieto di ulteriore subappalto;

(N.B.: La mancata dichiarazione comporterà necessariamente il diniego di autorizzazione al subappalto o cottimo ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.)

25) *nel caso di ricorso all'avalimento*: di ricorrere all'istituto dell'**avalimento**, di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023 per la categoria di lavori richiesta, indicando quale ausiliaria l'Impresa _____, C.F. _____ di cui allega copia della relativa attestazione SOA in corso di validità e l'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente;

26) *(in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi)* che i componenti che eseguiranno le prestazioni oggetto dell'appalto sono i seguenti;

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Mandataria o Mandante	Categoria di lavori	Percentuale di esecuzione

27) *(in caso di costituendi raggruppamenti temporanei)*:

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a _____

28) *nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice*:

che il Consorzio concorre con le seguenti consorziate esecutrici:

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale

N.B Solo per il caso di Consorzio stabile, qualora non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dalla lettera di invito ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (**compilare solo se di interesse**)

Denominazione	Codice Fiscale	Categoria di lavori	Percentuale della categoria di lavori

(N. B. In tal caso ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare un proprio DGUE)

29) dichiara di non partecipare alla presente procedura contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);

oppure

dichiara di partecipare in più di una forma _____ (indicare quali) e **inserisce nel FVOE** idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, come da documentazione che si allega;

30) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di _____ Matricola n. _____; INAL: sede di _____ Matricola n. _____; CASSA EDILE: di _____ Matricola n. _____ e di essere in regola con i relativi contributi;

31) che l'impresa è iscritta:

(per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia)

nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____;

(per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia)

nel Registro Professionale o Commerciale _____ dello Stato di _____ per la seguente attività (NB: l'attività deve essere attinente a quella oggetto dell'appalto):

Codice attività (obbligatorio): _____;

Numero di iscrizione: _____;

Data di iscrizione: _____;

Durata dell'impresa/data termine: _____;

Forma giuridica: _____.

32) che la sede dell'Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse è: Agenzia delle Entrate di _____ Direzione Provinciale di _____ Ufficio Territoriale di _____;

33) che l'indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all'art. 90 del D.lgs. n. 36/2023 è il seguente:

_____;

34) che l'indirizzo del sito internet del soggetto che ha emesso la garanzia fidejussoria provvisoria è _____;

35) di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa;

36) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al Settore CCNL Edile in vigore per tutta la sua durata;

oppure:

di applicare al proprio personale un differente contratto collettivo rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante: _____, che garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto al contratto collettivo nazionale e territoriale del Settore CCNL Edile, per tutta la sua durata e a **giustificazione allega la TABELLA DI RAFFRONTO delle equivalenze contrattuali**;

37) di aver preso atto e accettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

38) di impegnarsi a (nei limiti della libertà di impresa e di organizzazione):

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

39) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto - ove sussistano i relativi presupposti di legge - nelle more della stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023, di aver tenuto conto di ciò nella formulazione dell'offerta e di non avere nulla da eccepire al riguardo;

40) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33 e reperibile al seguente link <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-comportamento> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

41) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella Lettera di Invito e nella documentazione di gara presente sulla piattaforma telematica STELLA, con le precisazioni e per le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite nelle premesse della Lettera di Invito, ritenendo le misure attuate dalla stazione appaltante idonee a garantire la massima partecipazione alla presente procedura di gara;

42) che si impegna a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate;

43) di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sia sulla determinazione dell'offerta, ed in particolare del prezzo, sia sull'effettuazione dei lavori;

44) dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali

e delle condizioni particolari e locali che possono influire sulla determinazione dell'offerta, ed in particolare del prezzo, nonché sull'effettuazione dei lavori;

45) di conoscere ed accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto (parte normativa e tecnica) e nei grafici del Progetto Esecutivo e di averne valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori;

46) di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del Progetto Esecutivo posto a base di gara, ritenendolo esauriente e tale, quindi, da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;

47) di aver accertato tutte le circostanze generali e particolari del sito interessato dai lavori, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sulla determinazione dell'offerta, quali le condizioni di viabilità, di accesso, d'impianto del cantiere, delle condizioni e delle occupazioni del suolo pubblico;

48) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;

49) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

50) di aver preso piena visione di tutte le prescrizioni limitative o mitigative e condizionalità derivanti dalle autorizzazioni, pareri, nulla osta espressi dagli enti nella conferenza dei servizi e di averne tenuto conto sotto il profilo organizzativo dell'impresa ed economico;

51) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni della Lettera d'Invito, del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, del Capitolato speciale d'appalto, di tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, e di accettarne tutte le condizioni;

52) di rispettare, per l'intero valore dell'importo della gara, l'applicazione delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), come riportate nell'elaborato "R13 – CAM – Criteri Ambientali Minimi" del progetto esecutivo;

53) di rispettare tutte le prescrizioni di tutti i pareri degli enti acquisiti in sede di Conferenza di servizi;

54) di essere a conoscenza che **l'impresa dovrà predisporre sezioni "ante operam" e "post operam" aggiornate sullo stato dei luoghi interessati dagli interventi**, da redigere a firma di tecnico qualificato sotto forma di perizia asseverata;

55) di essere a conoscenza che **l'impresa dovrà predisporre apposito piano di evacuazione delle maestranze e dei mezzi d'opera utilizzati per la realizzazione degli interventi** in parola. Il piano di evacuazione dovrà essere relazionato ad uno stato di allarme dipendente dai livelli raggiunti dal fiume Nera nel tratto a monte;

56) di autorizzare la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti;

57) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire l'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguiti i lavori;

58) che l'offerta economica presentata si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi alle singole voci dell'elenco prezzi posto a base di gara ed è remunerativa giacché, per la sua formulazione, ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;

59) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;

oppure

di non autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell'art. 35 del Codice;

60) *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. Dichiaro, altresì, il domicilio fiscale _____, il codice fiscale _____, la partita IVA _____, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice _____;

61) di aver preso visione e accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30 della Lettera di invito e, pertanto, attesta di essere informato che i dati personali raccolti dalla Regione Lazio saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679, noto come GDPR (*General Data Protection Regulation*) relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679;

62) *in caso di sottoposizione al concordato preventivo con continuità aziendale:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il _____ da _____;

- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il _____ da _____;

(Solo in caso di raggruppamento)

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

- ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

63) (In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)

che è stato emesso il provvedimento _____ (indicare il tipo di provvedimento di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data _____ da parte di _____.

(luogo)

(data)

(firma)

(Qualora la domanda non venga firmata digitalmente, il legale rappresentante-sottoscrittore dovrà allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)

N.B. La domanda di partecipazione alla presente procedura, gestita interamente per via telematica, non è soggetta ad imposta di bollo, come stabilito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, ed è sottoscritta dal legale rappresentante/institore/procuratore dell'operatore.

OFFERTA ECONOMICA

D.G.R. della Regione Lazio n. 311 del 24/05/2022 “DPCM 18 giugno 2021 recante il riparto nonché la modalità di utilizzo delle risorse previste dal cap. 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico di approvazione del Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici”.

Procedura di gara negoziata ex art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori relativi all'Intervento Cod. Rendis 12IR008/CI denominato “*Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere*” - CUP: F97H21006970005 CIG: _____

Importo lavori soggetto a ribasso pari a € 185.987,63, esclusi i relativi costi della manodopera (che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 66.056,93) non soggetti a ribasso, ed i costi per la sicurezza pari ad € 11.887,28 non soggetti a ribasso, per un totale di € 263.931,84, oltre IVA.

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il _____
residente a _____ () in Via/Piazza _____ n. _____
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa _____ con sede
legale a _____ e sede operativa a _____
_____ codice fiscale _____, partita I.V.A. _____,
_____, PEC _____

in nome e per conto di:

Impresa Singola:

- Impresa individuale, anche artigiani Società per Azioni Società a Responsabilità Limitata
 Società in Accomandita Semplice Società Cooperativa altro: _____

Consorzio

- Ordinario Società Cooperative di Produzione e Lavoro Imprese Artigiane Stabile

Raggruppamento temporaneo di concorrenti

- Costituito Costituendo

Rete di impresa

- Costituita Costituenda

Geie

di seguito denominata “**Impresa**”

si impegna

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi alla procedura negoziata per

L'affidamento dell'intervento cod. Rendis 12IR008/CI denominato *“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”* - CUP: F97H21006970005, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.

L'Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità

OFFRE IL

<i>Ribasso unico espresso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (su € 185.987,63) (in CIFRE) %</i>	<i>Ribasso unico espresso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (su € 185.987,63) (in LETTERE)</i>
_____	_____

Si ricorda che:

a) verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, si procederà mediante troncamento dei decimali in eccesso;

b) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà l'importo indicato in lettere che prevarrà anche rispetto alla busta virtuale “offerta economica” creata sulla piattaforma STELLA.

L'Impresa dichiara, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, **pena l'esclusione**, che nell'offerta economica sono inclusi i seguenti costi:

COSTI DELLA MANODOPERA impiegata nell'esecuzione dell'appalto (art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023). N.B. Si ricorda che ai sensi del combinato disposto dell' art. 108 c. 9 e art. 110 c.5 del D. Lgs. 36/2023 , nel caso che i costi della manodopera indicati dall'O.E. fossero inferiori ai costi della manodopera stimati in € 66.056,93 , la stazione appaltante procederà agli accertamenti di legge.	€ _____
ONERI AZIENDALI relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023).	€ _____

L'Impresa dichiara, inoltre:

a. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione di gara;

- b. di essere consapevole che il ribasso offerto dall'operatore economico per definire l'importo contrattuale, si applica sull'importo pari a € 185.987,63, oltre i costi della manodopera pari a € 66.056,93, se non ribassati, oltre i costi della sicurezza pari a 11.887,28 non ribassabili ed IVA (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, nn. 119-120; T.A.R. Campania, Salerno, 11 gennaio 2024, n. 147 e TAR Genova, 14.10.2024 n. 673);
- c. di essere consapevole che se si riporterà in offerta un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta sarà sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 c. 9 e art. 110 c.5 del D. Lgs. 36/2023;
- d. che l'offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi alle singole voci dell'elenco prezzi posto a base di gara, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato Speciale di Appalto;
- e. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa e di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, la Stazione Appaltante può chiedere il differimento di detto termine;
- f. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
- g. che i corrispettivi risultanti dall'applicazione della percentuale di ribasso applicata sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
- h. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione della percentuale di ribasso applicata è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'Iva a carico della Stazione Appaltante;
- i. che al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del Codice, si applicherà il (*barrare la relativa casella*)
- “Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente” Cod. F012: CCNL Edili Industria – Cooperative (i CCNL Cod. F015: CCNL Imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini e Cod. F018: CCNL Piccole e medie industrie edili ed affini si considerano equivalenti).*
- oppure*
- “Contratto.....”* e che tale contratto garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
- j. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;
- k. di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sulla determinazione del prezzo;
- l. di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- m. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a mantenere bloccata la presente offerta per tutta la durata contrattuale;
- n. di applicare le medesime condizioni per le ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara;
- o. di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Luogo e data _____

Firma _____

NB: L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, stabilite nella Lettera di Invito.

Copia



**REGIONE
LAZIO**

COMUNE DI ORTE

**DPCM 18 GIUGNO 2021 RECANTE IL RIPARTO NONCHÉ LA
MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE PREVISTE DAL CAP. 907
PER FINANZIARE INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA
DEL PAESE IN RELAZIONE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO**

**INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ
IDRAULICA DEL FIUME NERA NEL TRATTO
TERMINALE FINO ALLA CONFLUENZA
CON IL FIUME TEVERE CUP: F97H21006970005
PROGETTO ESECUTIVO**

Elaborato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Committente

Soggetto Attuatore delegato per la mitigazione del
rischio Idrogeologico (D.P.R.L. 100191 del 20.09.2023)

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 - Roma (RM)

Data

MARZO 2025

Scala

Tav.

R04



**REGIONE
LAZIO**



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Copia

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**INDICE**

PARTE I - OGGETTO, AMMONTARE, DURATA E CONDIZIONI DELL'APPALTO	4
ART. 1 - OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE.....	4
<i>ART. 1.1. OGGETTO DELL'APPALTO</i>	4
<i>ART. 1.2. OPERE IN PROGETTO</i>	4
<i>ART. 1.3 PRINCIPI CAM</i>	5
ART. 2 – FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO.....	5
<i>ART. 2.1 QUADRO ECONOMICO GENERALE</i>	6
<i>ART. 2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE</i>	6
ART. 3 - CATEGORIE DEI LAVORI – QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI.....	8
ART. 4 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI.....	8
<i>ART. 4.1 AVVALIMENTO</i>	8
ART. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, GARANZIE DI ESECUZIONE E PIANI DI SICUREZZA	9
<i>ART. 5.1. COPERTURE ASSICURATIVE</i>	11
<i>ART. 5.2 AFFIDAMENTO E CONTRATTO</i>	12
ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI	12
ART. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO.....	14
ART. 8 - PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	16
ART. 9 - CONTABILITÀ DEI LAVORI	17
ART. 10 - ANTICIPAZIONE.....	19
ART. 11 – CONTO FINALE AVVISO AI CREDITORI.....	21
ART. 12 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	23
ART. 13 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO COLLAUDO	25
ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	25
ART. 15 - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DELL'APPALTATORE.....	35
ART. 16 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI.....	35
ART. 17 - ULTERIORI NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	36
ART. 18 - MISURE DI SICUREZZA GENERALI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI LAVORI.....	36
ART. 19 - IL CANTIERE E LE MACCHINE OPERATRICI	37
ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI UNITARI PER EVENTUALI LAVORI A MISURA	39

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Tevere nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 21 – CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI	40
ART. 22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	41
ART. 23 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	41
ART. 24 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI	41
ART. 25 - ESECUZIONE D'UFFICIO - PENALE.....	42
ART. 26 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO	43
<i>ART. 26.1 ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI PROCEDURE DI INSOLVENZA</i>	<i>45</i>
ART. 27 - PERSONALE DELL'APPALTATORE: DISCIPLINA NEI CANTIERI.....	45
ART. 28 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO L'ENTE APPALTANTE E VERSO I TERZI.....	45
<i>ART. 28.1 GARANZIA PROVVISORIA.....</i>	<i>46</i>
<i>ART. 28.2 GARANZIA DEFINITIVA.....</i>	<i>46</i>
ART. 29 - NUOVI PREZZI	47
ART. 30 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.....	48
ART. 31 - SUBAPPALTO	50
ART. 32 - PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI.....	53
ART. 33 - SICUREZZA DEI LAVORI.....	54
ART. 34 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	57
ART. 35 – GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE	57
ART. 36 – CARTELLO DI CANTIERE	60
PARTE II – NORME TECNICHE D'ESECUZIONE	60
ART. 1 – MODALITÀ DI ESECUZIONE E QUALITÀ, PROVENIENZA, NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE, PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	61
<i>ART. 1.1 – ELIMINAZIONE VEGETAZIONE E PIANTE ARBOREE.....</i>	<i>61</i>
<i>ART. 1.2 – SCAVI DI SBANCAMENTO, SCAVI DI FONDAZIONE, DEPOSITI E SMALTIMENTI</i>	<i>61</i>
<i>ART. 1.3 – NUMERAZIONE E TARATURA DEI MEZZI DI TRASPORTO</i>	<i>63</i>
Art. 1.4 – MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI MATERIALI ESCAVATI.....	63
<i>ART. 1.5 – MANUTENZIONE ALVEI</i>	<i>64</i>
<i>ART. 1.6 – SCOGLIERE</i>	<i>66</i>

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE I - OGGETTO, AMMONTARE, DURATA E CONDIZIONI DELL'APPALTO**ART. 1 - OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE***ART. 1.1. OGGETTO DELL'APPALTO*

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di **"Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere"**.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Le lavorazioni verranno eseguite presso il Fiume Nera nel tratto terminale, per circa 1 km, fino alla confluenza con il fiume Tevere nel territorio del comune di Orte (VT).

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere previste nell'intervento.

ART. 1.2. OPERE IN PROGETTO

I lavori previsti consistono essenzialmente in una serie di interventi coordinati atti a migliorare l'officiosità del Fiume Nera in corrispondenza della sua confluenza con il Fiume Tevere e sono di seguito sinteticamente riportati:

- stabilizzazione della sponda in destra idraulica in corrispondenza della confluenza attraverso un sistema combinato con massi al piede della sponda con una scogliera viva per meglio inserirsi nell'ambiente naturale fluviale;
- Diradamento selettivo della vegetazione (asportazione di tutte le alberature morte sia in alveo che sulla sponda e negli argini; abbattimento ed asportazione di quelle non in posizione di verticalità; potature di quelle alberature sulle sponde pur in asse ma che presentano rami grandi e lunghi da interessare il Fiume, tagli della vegetazione arbustiva per migliorare la scabrezza in prossimità della corrente e potata

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

energicamente nelle parti restanti per permettere all’arbusto di fortificarsi e contribuire con l’accrescimento dell’apparato radicale alla stabilità della sponda).

ART. 1.3 PRINCIPI CAM

Per le ulteriori specifiche tecniche e procedurali per l’applicazione dei C.A.M. si richiama integralmente quanto riportato nello specifico allegato al progetto esecutivo i cui contenuti sono parte integrante del presente Capitolato speciale.

ART. 2 – FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO

Il presente appalto è dato a: Misura con offerta al massimo ribasso.

Importo complessivo dell’appalto pari ad € 263.931,84, di cui € 185.987,63 quale importo per lavori soggetti a ribasso d’asta, oltre a € 66.056,93 per i costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 11.887,28 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Categoria		Importi		
		Lavori	Manodopera (non soggetti a ribasso)	Sicurezza del PCS (non soggetti a ribasso)
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	185.987,63 €	66.056,93 €	€ 11.887,28
	IMPORTO TOTALE APPALTO	263.931,84		

I costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) sono pari a **11.887,28 €**.

La stazione appaltante al fine di determinare l’importo di gara ha inoltre individuato i **costi della manodopera**, non ribassabili, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, **per un totale di: € 66.056,93 € pari al 26,20%**.

I prezzi del presente progetto fanno riferimento alla Tariffa dei prezzi edizione Aprile 2023 approvata con la delibera 14/04/2023, n. 101.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO*ART. 2.1 QUADRO ECONOMICO GENERALE*

INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME NERA NEL TRATTO TERMINALE FINO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME TEVERE CUP: F97H21006970005	
QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI A BASE D’APPALTO	
A1) Importo Lavori	€185.987,63
A2) Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€66.056,93
A3) Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€11.887,28
Importo totale A)	€263.931,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
B1) Spese tecniche	€6.458,97
B1a) Spese tecniche per progettazione esecutiva + CSP	€5.858,97
B1b) Spese tecniche per archeologo	€600,00
B2) Incentivo art. 45 c. 2 D.Lgs. n. 36/2023 (1,750% di A)	€4.618,81
B3) Contributo ANAC	€250,00
B4) Imprevisti	€8.928,65
B5) Bonifica ordigni bellici	€3.316,60
B6) Imposte e tasse	€62.495,13
B6a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di B1a)	€234,36
B6b) Oneri previdenziali (4% di B1b)	€24,00
B6c) IVA su Importo lavori (22% di A)	€58.065,00
B6d) IVA su Spese Tecniche e Oneri (22% di B1 + B6a +B6b)	€1.477,81
B6e) IVA su imprevisti (22% di B4)	€1.964,30
B6f) IVA su Bonifica Ordigni Bellici (22% di B5)	€729,65
Importo totale B)	€86.068,16
TOTALE A) + B)	€350.000,00

ART. 2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d’appalto, il Capitolato generale d’appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest’ultimo, e la seguente documentazione:

a) l’elenco dei prezzi unitari;

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

- b) il cronoprogramma;
- c) le polizze di garanzia;
- d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) gli elaborati di progetto di cui alla lettera di trasmissione.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva ovvero se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d’appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell’elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

L’appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

ART. 3 - CATEGORIE DEI LAVORI – QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI

Per i lavori indicati dal presente Capitolato la stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione, ai sensi degli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023, e il possesso dei requisiti di partecipazione dell’operatore economico, consultando il fascicolo virtuale di cui all’articolo 24 e gli altri documenti allegati, tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale - d.lgs. 82/2005 - e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Nel dettaglio, l’operatore economico deve possedere l’attestazione di qualificazione secondo quanto disposto dall’art. 100 c. 4 del codice.

Pertanto, l’operatore economico deve possedere la qualifica richiesta dal bando di gara, dall’avviso o dall’invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

Categoria	Importo in €	Subappalto
OG8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	263.931,84 €	SI nei limiti del 49,99%
IMPORTO TOTALE	263.931,84 €	

ART. 4 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI

L’Appalto è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni stabilite:

- disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- D. lgs. 81 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

ART. 4.1 AVVALIMENTO

L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico, che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell’art. 104 c. 1 del d.lgs. 36/2023.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

L’operatore economico produce regolare contratto di avvalimento concluso con l’impresa ausiliaria che gli conferisce dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto, al fine dell’acquisizione di un requisito di partecipazione / al fine di migliorare l’offerta economica.

L’operatore economico, pertanto, allega alla domanda di partecipazione:

- il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se si è avvalso delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o migliorare la propria offerta;
- la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC.

Per i fini sopra indicati, l’impresa ausiliaria deve dichiarare a questa stazione appaltante:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;
- di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione finalizzata all’acquisizione del requisito di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei lavori.

L’operatore economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara, ai sensi dell’art. 104 c.7 del codice.

La stazione appaltante in corso d’esecuzione effettua delle verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ART. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, GARANZIE DI ESECUZIONE E PIANI DI SICUREZZA

La cauzione provvisoria non è prevista.

L’appaltatore alla sottoscrizione del contratto, deve costituire, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalità previste dall’articolo 106 del d.lgs. 36/2023, ed è pari al 5% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53 del Codice.

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l’emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957(3) c. 2 c.c.;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

La garanzia deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l’eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

L’esecutore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l’erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltate ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 117, del codice, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincolata con l’avanzamento dell’esecuzione, nel

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

ART. 5.1. COPERTURE ASSICURATIVE

L’esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, deve costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

L’importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000 euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l’eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

ART. 5.2 AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 30 giorni (per i contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 55, c. 2 del codice.)

Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all'aggiudicatario.

Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare un'imposta da bollo di euro 120.

Il valore dell'imposta di bollo è determinato dalla tabella A dell'allegato I.4 del codice.

ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori attesta lo stato dei luoghi verificando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

L'attività è documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo che viene trasmesso al RUP.

La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avverrà nei termini di legge da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Il direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

- l’indicazione delle aree, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché dell’ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso;
- la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.

Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

L’esecutore dà inizio ai lavori come da verbale e si prevede che l’ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine **di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.**

L’esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Mancata consegna

- Nel caso in cui si riscontrino differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
- Nel caso in cui l’esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.
- La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante ed in tal caso l’esecutore può chiedere il recesso del contratto.

Se l’istanza di recesso viene accolta, l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, calcolato sull’importo netto dell’appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3:

- 1,00% per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;
- 0,50% per l’eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l’esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante.

Se l’istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Sospensioni e consegna parziale

Per le sospensioni dei lavori si applica l’art. 121 del dlgs 36/23 e l’allegato II.14. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio con l’appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori.

Al riguardo, l’esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso di consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

ART. 7 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni **120 (centoventi)** naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di Consegna.

È disposta la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 121 del d.lgs. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte – il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell’art. 8 c. 1 dell’allegato II.14 del codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume Tevere nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d’opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all’ANAC; contrariamente, l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 222 c.13 del codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l’esecuzione - l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell’esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l’esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l’esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori.

Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l’esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell’esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l’iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l’esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l’esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall’art. 8 c.2 dell’allegato II.14 del codice:

$$1. \text{Osgi,max} = 0,65 \cdot (\text{Ic} - \text{Ui} - \text{Sg}) \cdot \text{gsosp} / \text{Tcontr}$$

dove:

- Osgi,max = limite massimo per il risarcimento dovuto ai maggiori oneri per le spese generali infruttifere

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Ic = importo contrattuale
- Ui = utile di impresa = 10% Ic
- Sg = spese generali = 15% Ic
- Tcontr = tempo contrattuale
- gsosp= giorni sospensione

2. lesione dell'utile coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art.2, c. 1, lett. e), del d.lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10 %, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

3. mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori;

4. determinazione dell'ammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.

L'esecutore termina i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

La sospensione dei lavori, obbligatoria, a causa delle prescrizioni rilasciate dagli enti competenti in sede di conferenza dei servizi rientra tra le cause non imputabili alla stazione appaltante.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori appaltati, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (unpermille) dell'importo netto dell'appalto.

ART. 8 - PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore presenta alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Tevere nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**Cronoprogramma**

Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi di esecuzione dei lavori, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.

A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

ART. 9 - CONTABILITÀ DEI LAVORI**Documenti contabili**

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.

I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

1. il giornale dei lavori;
 2. i libretti di misura;
 3. il registro di contabilità;
 4. lo stato di avanzamento lavori (SAL);
 5. il conto finale.
1. **Il giornale dei lavori** riporta per ciascun giorno:
- l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
 - la qualifica e il numero degli operai impiegati;
 - l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

- l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
- le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
- le relazioni indirizzate al RUP;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

2. **I libretti di misura** delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.

3. **Il registro di contabilità** è il documento che riassume e accentra l’intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’esecutore.

Il registro è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

4. **Lo stato di avanzamento lavori (SAL)** riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità e rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto.

Il SAL riporta:

- il corrispettivo maturato;
- gli acconti già corrisposti;
- l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

5. **Il conto finale** dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale viene sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve già iscritte negli atti contabili se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore.

ART. 10 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’art.125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d’appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell’art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l’emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del codice.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

L’importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra non inferiore a € 80.000,00 (ottantamilaeuro).

Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l’esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l’esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento.

Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all’esito positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 c. 2 del c.c.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002.

Le piattaforme digitali di cui all’art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l’interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall’art. 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

Ai sensi dell’art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 11 – CONTO FINALE AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale viene **compilato entro 45 giorni** dalla data dell’ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.

All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al sindaco o ai sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti verso l’esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al RUP i risultati dell’anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita l’esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’esecutore;
- le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l’indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell’articolo 121, comma 8, del codice;
- gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell’esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**ART. 12 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l’esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l’assegnazione di un termine perentorio per l’esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull’uso e la funzionalità delle opere.

Non oltre 6 mesi dall’ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate all’art. 116 e alla sezione III dell’allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Il collaudo rappresenta l’attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

Nel dettaglio, il collaudo ha l’obiettivo di verificare che:

- l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo:
- il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
- le eventuali perizie di variante;
- il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- le procedure espropriative poste a carico dell’esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall’allegato II.14 del codice.

Le operazioni di collaudo terminano con l’emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 116, comma 7, del codice e dell’art. 28, c. 1, dell’allegato II.14 del codice.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l’indicazione dell’esecutore;

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

- c) il nominativo del direttore dei lavori;
- d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell’articolo 27 dell’allegato II.14. Nello specifico, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo (articolo 125, comma 7, del codice) nonché allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 117 del codice (sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile).

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo 2 anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.

Fanno eccezione i seguenti casi:

1. durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori che non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale - l’organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’esecutore.
2. Durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori di scarsa entità e riparabili in breve tempo - l’organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all’esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non viene rilasciato finché da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le opportune lavorazioni, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
3. Se nel corso del biennio successivo all’emissione del certificato di regolare esecuzione, emergono vizi o difetti dell’opera, il RUP denuncia il vizio o il difetto e, sentiti il direttore dei lavori e l’organo di collaudo, accerta, in contraddittorio con l’esecutore, se sono causati da carenze nella realizzazione dell’opera. In tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall’esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Durante il suddetto biennio l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Dopo aver emesso il certificato di regolare esecuzione provvisorio, l'organo di collaudo, per tramite del RUP, lo trasmette all'esecutore per la sua accettazione, il quale deve a sua volta sottoscriverlo entro 20 giorni. All'atto della firma l'esecutore può formulare e giustificare le proprie conclusioni rispetto alle operazioni di collaudo; contrariamente, se non sottoscrive il certificato di collaudo nel termine indicato, o lo sottoscrive senza formulare osservazioni o richieste, il certificato si intende definitivamente accettato.

ART. 13 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il certificato di regolare esecuzione delle opere, la manutenzione ordinaria di tali opere deve essere eseguita a cura e spese dell'APPALTATORE. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione e il collaudo o verifica finale, e salve le maggiori responsabilità sancite dagli Artt. 1667 e 1669 del Codice civile, l'APPALTATORE è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, e dovrà pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'APPALTATORE, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni rese necessarie senza interrompere la fruibilità dei siti, e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.

Ove però l'APPALTATORE non provvedesse nei termini eventualmente prescritti dalla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE con invito scritto, si procederà d'ufficio ai sensi del successivo art. 25 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Oltre gli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sarà a carico dell'APPALTATORE quanto segue.

1. Le prestazioni dei canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti misurazioni e pesature relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori.
2. I tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al certificato di regolare esecuzione.
3. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alle assicurazioni e alle previdenze varie dei dipendenti e degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

4. L'osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali applicabili.
5. L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali Edili o quello indicato in sede di gara dall'Appaltatore (purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente) e negli accordi locali integrativi dello stesso, la osservanza delle clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili e sugli Enti Scuola. I suddetti obblighi vincolano l'APPALTATORE anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'APPALTATORE stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivati da quanto sopra espresso, accertata dalla STAZIONE APPALTANTE la medesima comunica all'APPALTATORE e anche, se del caso, all'Ispettorato del Lavoro competente, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'APPALTATORE delle somme accantonate o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto è loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023 in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante, nelle ipotesi di inadempienza contributiva ovvero ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente.

6. La presentazione alla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE entro i termini prefissati dalla stessa, di tutte le notizie relative all'impiego di manodopera.
7. Le eventuali segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e dispositivi luminosi, nei tratti stradali e/o negli edifici interessati dai lavori e nei tratti delle eventuali deviazioni provvisorie, nonché tutta la segnaletica di cantiere conforme al Codice della Strada e suo Regolamento, nonché ai disposti del D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo di cantiere”.
8. L'eventuale servizio di guardianaggio quando specificatamente richiesto dalla tipologia delle lavorazioni dell'Appalto, sia diurno che notturno, per la regolazione del traffico, da effettuarsi con apposito Personale.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Tevere nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

9. La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste.
10. La custodia diurna e notturna del cantiere.
11. Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, ecc..
12. Gli oneri per il prelievamento dei campioni necessari per le conseguenti prove sui materiali prelevati sia in situ, sia nel cantiere dall'APPALTATORE, da eseguirsi presso i laboratori indicati dalla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE, secondo quanto previsto in seguito nel presente Capitolato. È fatto inoltre obbligo all'APPALTATORE di provvedere in contraddittorio a tutte le misurazioni, pesature e prelievi richiesti dalla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE. Solo le spese per le prove di laboratorio saranno a carico della STAZIONE APPALTANTE, permanendo a carico dell'APPALTATORE tutti gli oneri per prelievi, misure e quant'altro stabilito dalla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE. La Direzione dei Lavori o l'Organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
13. Le spese tutte di contratto, per bollo, registrazione, copie stampa, ecc. L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di Legge.
14. Tutti gli oneri per l'occupazione di aree pubbliche o private per impianti di cantiere o per il deposito dei materiali, o per lo scarico a rifiuto delle terre, nonché per il mantenimento in sicurezza delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori a regola d'arte e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008.
15. L'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste all'interno del "Piano di sicurezza e di coordinamento" predisposto dalla STAZIONE APPALTANTE ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., nonché l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito al successivo Art. 22, e dichiarandosi apertamente da parte dell'APPALTATORE che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati è stato tenuto conto nell'offerta. Inoltre, l'APPALTATORE dovrà apporre un idoneo sistema di segnalamento secondo le caratteristiche ed esigenze dei lavori da eseguirsi, come disposto dagli Articoli 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni) ed i disposti del D.M. 10-07-2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

L’APPALTATORE sarà inoltre responsabile della redazione e conseguente osservanza del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’Art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In occasione di lavorazioni in prossimità di sottoservizi L’APPALTATORE dovrà comunicare con congruo anticipo alla STAZIONE APPALTANTE la data di inizio dei propri lavori ed iniziare gli stessi solo a seguito di autorizzazione che la STAZIONE APPALTANTE dovrà ottenere dall’Ente gestore e comunicare all’Impresa. L’APPALTATORE si impegna ad osservare ed a comunicare e fare osservare al proprio personale nonché ad eventuali subappaltatori le eventuali istruzioni operative che la STAZIONE APPALTANTE potrà trasmettere su richiesta dell’Ente Gestore. L’APPALTATORE non eseguirà alcuna opera ivi comprese le attività di approntamento delle aree di cantiere, scavo, sbancamento, costruzione entro le fasce asservite se non previa autorizzazione eseguita a cura dell’Ente Gestore.

L’APPALTATORE si obbliga a prendere atto ed a osservare e a fare osservare da eventuali subappaltatori i contenuti del “Verbale Rischi specifici per i Terzi” che gli Enti Gestori rilasceranno prima dell’esecuzione di qualsiasi opera interferente.

L’APPALTATORE si obbliga inoltre:

17. La fornitura e posa in opera di 1 (uno) apposito cartello di cantiere di dimensioni cm. 100x200, da disporre all’estremità della Strada Provinciale e/o Strada già Statale, e/o Edifici, lungo cui l’APPALTATORE sta operando, recante indicazioni dell’Appalto, del finanziamento ed il nominativo dell’APPALTATORE, del Direttore Tecnico del Cantiere, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, del Direttore dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE, ed ogni altra informazione stabilita dalla STAZIONE APPALTANTE (i contenuti del cartello di cantiere saranno precisati con nota specifica).
18. L’APPALTATORE sarà inoltre responsabile della redazione e conseguente osservanza del Piano di Sicurezza e di Valutazione dei Rischi già in vigore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, oltre che del Piano Operativo di Sicurezza.
19. Eventuali oneri per la presenza in cantiere di tecnici inviati dalla Soprintendenza ai beni Archeologici o dalla STAZIONE APPALTANTE per l’assistenza agli scavi, compresi gli oneri per l’interruzione di tratti di scavo, con immediata ripresa in punti successivi nello stesso cantiere, per la verifica da parte dei suddetti tecnici di eventuali rinvenimenti archeologici. Ogni eventuale ritardo conseguente non darà origine ad alcuna riserva.
20. In caso di ritrovamenti archeologici l’APPALTATORE dovrà interrompere immediatamente i lavori e darne tempestiva comunicazione alla STAZIONE APPALTANTE che avviserà le Autorità

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

competenti; per la sospensione parziale dei lavori dovuta a ritrovamenti archeologici nulla sarà dovuto all'APPALTATORE.

21. L'APPALTATORE dovrà eseguire, prima dell'inizio dei lavori, comunque a sua cura e spese, eventuali indagini e prove per accertare o controllare la natura dei terreni nei quali devono essere realizzate le opere, integrative a quelle già eseguite dall'Ente appaltante e riportate negli elaborati allegati di progetto, assieme alla relazione geotecnica.
22. Ogni eventuale onere derivante dalla predisposizione delle mitigazioni acustiche in caso di superamento dei limiti sonori vigenti e di tutto quanto ARPA volesse richiedere in fase di esecuzione dei lavori.
23. Ogni onere, cura e spesa connessi all'ottenimento di permessi per il taglio piante lungo il tracciato in ossequio al Regolamento Forestale Regionale.

L'APPALTATORE rimane altresì obbligato:

24. A fornire alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.
25. Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisoriale con le prescritte segnalazioni secondo quanto indicato dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
26. L'APPALTATORE ha l'obbligo di sgomberare, a lavori ultimati e ogni qual volta si renda necessario e/o previsto dalla normativa vigente, ogni opera provvisoria, detriti e tutti gli altri rifiuti prodotti in seno alle attività svolte all'interno del cantiere, così come definito dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. L'APPALTATORE - al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito oggetto dei lavori - ha l'obbligo di mettere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e di dare immediata comunicazione (ad autorità interessate (Comune, Provincia Regione e Prefettura) ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Qualora sia stato accertato e verificato il danno ambientale l'APPALTATORE deve agire secondo l'Art. 306 del D.Lgs. n. 152/06 e quindi individuare le possibili misure per il ripristino

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del decreto citato e le presentano per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non abbia già adottato misure urgenti, a norma dell'articolo 305, commi 2 e 3.

Come specificato dal citato decreto all'art. 311, chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato. Fanno fede comunque tutti i disposti del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in ambito di “danno ambientale”.

28. Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo d'aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori provvedendo altresì all'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione Lavori nel Certificato di Ultimazione Lavori verrà indicato il termine entro cui il cantiere sarà sgomberato dai mezzi d'opera, dagli impianti e da qualsiasi materiale di proprietà dell'APPALTATORE. In caso non venisse indicato nel Certificato di Ultimazione Lavori alcun periodo, vale il tempo di giorni 20 dalla data di ultimazione lavori. Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla regolamentazione sulle discariche, l'APPALTATORE resta obbligato al conferimento dei detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante.

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

30. Qualora l'APPALTATORE provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruite o già costruite causino danni, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all'Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare la Direzione Lavori ed il R.U.P. nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni, nonché provvedere al ripristino dei danni stessi.
31. L'APPALTATORE dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte da Regione Lazio e dai Comuni interessati o da altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua e dovrà apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente. Si intende che per

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio competente ed ulteriori sue prescrizioni, l'APPALTATORE non potrà accampare diritti di sorta per compensi. Tutti i lavori in alveo dovranno avvenire sotto apposita tutela di sistema di allarme pluviometrico-idrologico in grado di dare adeguato preavviso alle maestranze del prossimo determinarsi di eventi di piena in alveo. Dovrà essere altresì sempre garantita la possibilità di rapida messa in sicurezza delle maestranze stesse.

32. L'APPALTATORE sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima del completamento, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
33. L'APPALTATORE è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul settore oggetto dell'affidamento, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la STAZIONE APPALTANTE sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso APPALTATORE.
34. L'APPALTATORE è tenuto a comunicare settimanalmente tutte le notizie relative all'impiego della manodopera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per l'inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dall'art. 7 del presente capitolato, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto previsto dagli atti contrattuali per la irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali.
35. L'APPALTATORE dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona idonea e abilitata, iscritta all'albo professionale, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità.
36. L'APPALTATORE deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento, di soggetto fornito dei requisiti di idoneità tecnico e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri. Il R.U.P. si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'APPALTATORE o al suo rappresentante.
37. L'APPALTATORE è obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, all'osservanza di tutte le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi elaborati allegati (p.es. planimetrie). Qualora ciò non avvenga, il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dovrà darne immediata

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

comunicazione al R.U.P. potendo comunque disporre, ai sensi dell'art. 92 lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'APPALTATORE a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'APPALTATORE esecutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, il Coordinatore per l'Esecuzione dovrà formalmente diffidare l'APPALTATORE che potrà essere posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

38. L'Affidamento ed i subaffidamenti dei lavori a terzi da parte dell'APPALTATORE è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
39. L'APPALTATORE, prima dell'inizio dei lavori, nonché nel corso dei medesimi (vedi Cronoprogramma) ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, dovrà valutare, tenuto conto degli elaborati progettuali, con particolare riferimento alle indagini ed al P.S.C. e di ogni altro elemento oggettivo, la necessità di bonificare e se del caso trasportare il materiale derivante dall'operazione in discariche all'uopo autorizzate, a sue integrali cura e spese, aree o siti interessati dall'intervento, al fine di assicurare l'incolumità e la salute di tutte le persone addette o con accesso ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. Pertanto l'APPALTATORE sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno alla incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro legittimamente entro l'area di cantiere, manlevando completamente la STAZIONE APPALTANTE per ogni caso e circostanza nonché per le fattispecie di cui agli artt. 90, 95, 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
40. L'APPALTATORE è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l'uso dei materiali esplosivi ed infiammabili.
41. Per quanto concerne infine l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei lavori oggetto del presente affidamento, è fatto obbligo all'APPALTATORE di osservare le norme dettate dalla Legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di massimizzazione del riutilizzo dei materiali provenienti da scavi nell'ambito dello stesso appalto. L'APPALTATORE ha altresì l'obbligo ad attuare il D.M. 203/2003 utilizzando almeno il 30% di materiali riciclati, manufatti e beni in materiale riciclato a condizione che si siano verificate la disponibilità e la congruità del prezzo degli stessi. È pertanto cura ed onere dell'APPALTATORE verificare ed individuare nell'ambito delle prescrizioni progettuali quei materiali, manufatti e beni

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

in materiale riciclato che rientrano nel Repertorio del riciclaggio (RR) ai sensi dell'art. 4 del D.M. 203/2003 e per i quali, a fronte del presente contratto, l'APPALTATORE assume l'obbligo di utilizzo nella quantità minima del 30% per ciascuna categoria di prodotto. L'impiego di detto materiale deve essere da parte dell'APPALTATORE debitamente documentato e certificato sottoponendo preventivamente al D.L. la lista dei materiali, manufatti e beni in materiale riciclato che intende impiegare e successivamente fornire l'evidenza documentale quantitativa del materiale utilizzato. Il Prezzo Unitario del materiale riciclato impiegato dovrà essere inferiore al Prezzo Unitario del corrispondente materiale previsto nel Progetto Esecutivo e comunque concordato con la Direzione Lavori della STAZIONE APPALTANTE con apposito “Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi”. Qualora l'APPALTATORE non ravvisi che sussistano le richieste condizioni di disponibilità e congruità del prezzo (art. 3 comma 4) dovrà darne immediata informativa al D.L. fornendo la documentazione di supporto. Il D.L. dovrà dare deroga scritta all'APPALTATORE in merito all'impiego del materiale, manufatto e bene. L'autorizzazione del D.L. non solleva in alcun modo l'APPALTATORE dalle proprie responsabilità in merito alla corretta applicazione del D.M. 203/2003 e s.m.i..

42. I materiali di risulta da trasportare a discarica autorizzata per lo smaltimento saranno rilevati, trasportati e conferiti a totale cura e spese dell'APPALTATORE.
43. L'APPALTATORE è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale, il paesaggio, la vegetazione boschiva e l'ambiente idrologico-idrogeologico. A tal fine i cantieri, le aree di lavoro, le piste ed i mezzi d'opera dovranno essere organizzati, gestiti e mantenuti in accordo con le indicazioni fornite nelle planimetrie allegate al Piano di Sicurezza. Dovranno essere altresì predisposte tutte le provvidenze atte a fronteggiare tempestivamente eventuali impatti ambientali di corso d'opera (p.es. barriere fonoassorbenti mobili), mentre le piste di cantiere dovranno essere costantemente bagnate. Inoltre, al termine dei lavori, l'APPALTATORE dovrà provvedere nei termini indicati dalla Direzione Lavori e comunque non oltre giorni 20 alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri, dalle piste e dalle aree di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere dall'APPALTATORE appositi atti fidejussori a garanzia.
44. Gli importi relativi agli spostamenti di impianti elettro-telefonici e tecnologici in genere, interferenti con la nuova opera da realizzare, qualora detti lavori vengano effettuati

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dall'APPALTATORE, verranno rimborsati all'APPALTATORE nella stessa misura degli importi delle fatture degli Enti proprietari che li avranno eseguiti, a condizione che il preventivo di spesa sia stato approvato dal R.U.P. Resta facoltà della STAZIONE APPALTANTE concordare con gli Enti proprietari degli impianti interferenti la fatturazione diretta per i lavori di spostamento dandone preavviso all'APPALTATORE e alla Direzione Lavori.

Ove gli enti titolari degli impianti ed opere interferenti non riescano nei tempi segnalati dalla STAZIONE APPALTANTE ad effettuare rimozioni e/o gli adeguamenti necessari, l'APPALTATORE dovrà rimodulare il proprio programma esecutivo ferma restando l'ultimazione dei lavori senza avanzare richiesta di danni o di proroga dei tempi contrattuali. Nel caso che il ritardo nella rimozione e/o adeguamento di uno o più impianti non consentano la rimodulazione del programma esecutivo dei lavori senza ritardo nella ultimazione dei lavori, il Direttore Lavori provvederà ad una sospensione parziale dei lavori impediti dall'opera o impianto interferenti e concederà una proroga dall'ultimazione lavori per il tempo necessario ad eseguire i lavori impediti.

Eventuali danni causati agli impianti interferenti durante le lavorazioni di cantiere saranno totalmente a carico dell'APPALTATORE.

47. L'APPALTATORE rimane infine obbligato a sostenere ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria relativa al buon andamento dei lavori anche se non espressamente qui indicata.
48. L'APPALTATORE dovrà fornire, a sue spese, al termine dei lavori tutti gli elaborati as built relativi alle opere realizzate in duplice copia cartacea e duplice copia digitale. Dovrà altresì fornire alla STAZIONE APPALTANTE copia cartacea e digitale del tracciamento delle opere realizzate, con le monografie delle stazioni impiegate per il tracciamento.
49. La STAZIONE APPALTANTE potrà richiedere all'APPALTATORE di anticipare le somme necessarie per ottenere i sopralluoghi degli Enti preposti e per le eventuali risoluzioni delle problematiche relative a interferenze/spostamenti di sottoservizi, che saranno successivamente rimborsate dalla STAZIONE APPALTANTE.
50. L'impresa è tenuta a rispettare tutte le prescrizioni di tutti i pareri degli enti acquisiti in sede di Conferenza di servizi.
51. L'impresa dovrà predisporre sezioni “ante operam” e “post operam” aggiornate sullo stato dei luoghi interessati dagli interventi, da redigere a firma di tecnico qualificato sotto forma di perizia asseverata;

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

52. Dovrà essere predisposto, a cura dell'impresa, apposito piano di evacuazione delle maestranze e dei mezzi d'opera utilizzati per la realizzazione degli interventi in parola. Il piano di evacuazione dovrà essere relazionato ad uno stato di allarme dipendente dai livelli raggiunti dal fiume Nera nel tratto a monte.

Di tutti gli oneri ed obblighi generali specificati nel presente articolo e a carico dell'APPALTATORE, lo stesso deve tenerne esplicitamente conto nello stabilire l'entità dell'offerta.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

ART. 15 - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DELL'APPALTATORE

L'APPALTATORE dovrà nominare un proprio Direttore dei Lavori definito Direttore Tecnico di Cantiere in possesso dei requisiti di legge comunicandone per iscritto alla STAZIONE APPALTANTE il relativo nominativo, il quale sarà anche responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in merito all'organizzazione dei cantieri, alla sicurezza del personale impiegato e all'esecuzione delle opere allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, evitando qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. L'incaricato sopra delegato dall'APPALTATORE dovrà essere sostituito ogni qualvolta la STAZIONE APPALTANTE lo richieda; di tale richiesta la Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE ed il Responsabile Unico del Progetto non hanno obbligo di dare alcuna motivazione.

ART. 16 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per i lavori a corpo la liquidazione verrà effettuata in funzione della percentuale delle opere a corpo realizzata rispetto al totale previsto per le medesime. In particolare per la categoria dei lavori a corpo varrà la suddivisione percentuale indicata all'Art.2 Parte II del presente Capitolato.

Per i lavori a misura la liquidazione verrà effettuata in funzione delle quantità effettivamente realizzate determinate con criteri geometrici applicando i prezzi di contratto soggetti al ribasso offerto dall'impresa e secondo quanto indicato alla Parte III Capo III del presente capitolato.

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per i lavori del tutto secondari, in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine o autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**ART. 17 - ULTERIORI NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Per le prestazioni di mano d'opera in economia e per i noleggi di macchine ed attrezzature le misure saranno fatte a tempo.

Gli addetti forniti di volta in volta dall'APPALTATORE dovranno essere idonei ai lavori cui debbono attendere, e dovranno essere provvisti, a cura e spese dell'APPALTATORE stesso, dei normali attrezzi di lavoro, vestiario ed attrezzature adeguate contro gli infortuni sul lavoro.

Per le prestazioni di manodopera e per il noleggio di mezzi di trasporto, di macchine o di attrezzi speciali saranno applicati i prezzi dell'allegato Elenco Prezzi o in assenza di questi di quelli derivanti dalle tabelle curate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015), nel quale il Ministero competente ha fornito, attraverso apposite tabelle il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini. Restano esclusi dal computo del tempo i periodi di inattività dovuti a colpa dell'APPALTATORE.

ART. 18 - MISURE DI SICUREZZA GENERALI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI LAVORI

L'APPALTATORE dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, come già riferito agli Artt. 13 e 14, a tutte le opere di difesa, come sbarramenti, segnalazioni in corrispondenza ai lavori in sede di immissione stradale e lungo il cantiere, da attuarsi con cavalletti, fanali, recinzioni nonché con i segnali di prescrizione, ecc.

Quando le opere di difesa fossero tali da importare modificazioni nello svolgimento della viabilità in corrispondenza delle immissioni sulla medesima, piuttosto che nell'uso dei locali degli edifici in adiacenza o delle aree dei frontisti al cantiere, dovranno prendersi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE, prima di iniziare i lavori stessi. Nei casi di urgenza però l'APPALTATORE ha espresso obbligo di prendere ogni misura anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.

L'APPALTATORE non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso o indennizzo per permessi non concessi di accessi da un tratto di strada o un'area al passaggio dei mezzi, restando riservata alla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE la facoltà di apprezzamento sulla necessità dei medesimi.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**ART. 19 - IL CANTIERE E LE MACCHINE OPERATRICI**

Il cantiere è un’opera provvisoria la cui vita è pari alla durata dei lavori e consiste nell’organizzazione dei lavori realizzati mediante l’apporto di diverse collaborazioni.

Si può effettuare una classificazione del cantiere in base alla sua posizione durante l’esecuzione dei lavori, distinguendolo in:

- a) fisso se non subisce alcun spostamento durante almeno una mezza giornata;
- b) mobile se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche Km/h.

L’Impresa che esegue lavori o depositi materiali sulle aree private deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche. Relativamente alle interferenze del cantiere con tratti stradali, gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici, D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002.

Durante la fase di lavoro nel cantiere è vietata la circolazione privata al suo interno. Possono lavorare esclusivamente gli addetti del cantiere e la delimitazione dello stesso deve avvenire secondo quanto prescritto dalla STAZIONE APPALTANTE e dalla Direzione dei Lavori.

Le macchine da cantiere, in base alla definizione dell’art. 58 del Codice della strada, vengono indicate con il nome di macchine operatrici.

Ai fini della circolazione su strada, le macchine operatrici, semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, si distinguono in:

- a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali;
- b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
- c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti non superiori a tre, compreso quello del conducente.

In quanto veicoli, possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Le macchine operatrici per poter circolare su strada, al di fuori di un cantiere delimitato, sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione), che rilasciano la carta di circolazione con relativa targa a colui che dichiara di esserne proprietario.

Ai fini della circolazione su strada, sempre al di fuori della delimitazione del cantiere, le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi, a ruote non pneumatiche o a cingoli, non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

Le macchine semoventi, per circolare su strada, devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione e quelle trainate di una speciale targa di immatricolazione.

Per guidare le macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto, come precisato nell'art. 124, una delle seguenti patenti:

- a) della categoria B, per la guida delle macchine operatrici;
- b) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.

Chiunque guidi macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.338 a euro 9.357.

Vengono considerate macchine operatrici eccezionali quelle che per necessità funzionali hanno sagoma e massa eccedenti a quelle prescritte dagli art. 61 e/o 62 del Nuovo Codice della strada; lo stato di macchina operatrice "eccezionale" è comunque riportato e verificabile sulla carta di circolazione. L'aver la patente B o C non dà la prova di saper manovrare la macchina operatrice in tutte le sue funzioni tecniche, ma fornisce esclusivamente la possibilità di condurla su strada come un normale veicolo. Si incorre pertanto in "incauto affidamento" se si lascia condurre, consapevolmente, sia per strada la macchina operatrice a chi risulta sprovvisto di idonea patente, sia se la si fa adoperare, anche in cantiere, a personale non specializzato e non adeguatamente formato ai sensi degli artt. 18, c. 1, lett. 1, 36, 37, 97 comma 3-ter D.Lgs. n. 81/2008.

Se per qualsiasi necessità la macchina operatrice dalla sede del cantiere possa impegnare, accidentalmente o necessariamente, in un qualsiasi momento la sede pubblica, l'operatore deve essere munito di patente e la macchina operatrice deve essere immatricolata.

All'interno del cantiere devono essere limitate e contenute le emissioni in atmosfera di polveri fini per innalzamento causa lavori, ricercando di bagnare il cantiere; si prevede l'utilizzo di autocarri e mezzi d'opera che presentino motori almeno Euro 2 o superiori.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

All'interno del cantiere devono essere limitati e contenuti al minimo i consumi di materie prime non rinnovabili, quali acqua, energia elettrica e altre.

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI UNITARI PER EVENTUALI LAVORI A MISURA

I lavori e le somministrazioni a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari che risultano dall'apposito Elenco Prezzi allegato, con le deduzioni del ribasso pattuito.

Tutti i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi sono desunti dall'Elenco Prezzi della Regione Lazio 2023 e Lazio agricoltura 2015, oltre che da specifiche analisi prezzi basate sulle condizioni generali di mercato.

Per le nuove voci che non compaiono direttamente nell'Elenco Prezzi del presente Progetto Esecutivo si dovrà fare comunque riferimento all'Elenco Prezzi della Regione Lazio 2023 approvato con D.G.R. n. 101/2023, ovvero a specifiche analisi prezzi allorché le predette nuove voci non siano contemplate nel prezzario regionale.

I prezzi dell'Elenco sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:

- a) Per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, dazi ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
- b) Per la manodopera: ogni spesa per la loro assunzione, trasferte, e spese accessorie di ogni specie, baracche di alloggio, ecc. nonché la spesa per l'illuminazione nel caso di lavoro notturno;
- c) Per i noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori, e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, ecc.) nonché l'opera dei meccanici e degli eventuali aiuti o dei conducenti per il funzionamento;
- d) Per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, e per assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego, le spese e le indennità di passaggio attraverso eventuali proprietà private, e di occupazione di suolo pubblico o privato;
- e) Per la normativa contro gli infortuni sul lavoro nei cantieri edili: ogni spesa per dotazioni di sicurezza ed osservanza delle norme di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Sono inoltre comprese le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Tevere nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sia per i lavori a corpo che per quelli a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne, prefestive o festive di personale non verrà corrisposto, dalla STAZIONE APPALTANTE, alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'APPALTATORE se non autorizzate espressamente e preventivamente dalla STAZIONE APPALTANTE.

Si ribadisce espressamente che di tutti gli oneri sopra specificati nel presente Articolo, e ai precedenti Articoli 10, 11, 13 e 14, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a corpo, dei lavori a misura e delle eventuali prestazioni per economie e noleggi; i prezzi dell'Elenco, diminuiti del ribasso contrattuale, si intendono quindi accettati dall'APPALTATORE in base a calcoli di sua convenienza.

ART. 21 – CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari al 90% di detta eccedenza.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzari di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

ART. 22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non verrà accordato all'APPALTATORE alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificheranno durante il corso dei lavori, fatti salvi i danni derivanti per causa di forza maggiore alle opere eseguite in conformità degli ordini e delle prescrizioni date dalla STAZIONE APPALTANTE.

ART. 23 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'APPALTATORE avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli completamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori della STAZIONE APPALTANTE, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della STAZIONE APPALTANTE stessa.

La STAZIONE APPALTANTE si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'APPALTATORE possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 24 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Qualora risulti che le opere e forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE ordinerà pure all'APPALTATORE i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità.

La Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE darà infine le disposizioni necessarie per la esecuzione delle opere che implicino limitazioni alla viabilità o al naturale deflusso delle acque, e alla gestione dei manufatti in generale, richiamando tuttavia quanto prescritto in proposito agli articoli 14 e 18 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'APPALTATORE non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori della STAZIONE APPALTANTE, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, che il rifiuto e la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni.

Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori o delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.

ART. 25 - ESECUZIONE D'UFFICIO - PENALE

Quando l'APPALTATORE si rendesse colpevole di negligenza e disobbedienza agli ordini della Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE, per cui riconoscesse pregiudicati gli interessi delle opere pubbliche, la Direzione dei Lavori procederà secondo testimoniali di stato per accertare le condizioni del lavoro e l'inadempienza dell'APPALTATORE, previo avviso allo stesso del giorno in cui si procederà alla constatazione; dopo di che la STAZIONE APPALTANTE è in diritto di far eseguire ogni opera e provvista di ufficio a tutto carico e maggiore danno all'APPALTATORE, se questi nel termine di tre giorni non abbia provveduto a rimuovere gli inconvenienti, a correggere i difetti, a supplire alle deficienze, ad assicurare cioè la buona esecuzione dell'Appalto.

Il termine di tre giorni è improrogabile e decorrerà dalla data dell'ordine che a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Progetto si sarà dato all'APPALTATORE, e non occorrerà alcuna legale diffida. Resta espressamente convenuto che l'APPALTATORE riconosce fin da ora la legittimità delle ordinazioni che verranno effettuate e delle spese che saranno sostenute dalla STAZIONE APPALTANTE per le predette esecuzioni di ufficio, spese che saranno totalmente a carico dell'APPALTATORE e maggiorate degli oneri di Direzione Lavori, senza alcuna azione di verifica o discussioni da parte sua, dovendo anzi egli correre tutti i rischi e subire tutti gli eventuali danni.

L'esecuzione d'ufficio non sarà sospesa se non quando l'APPALTATORE ne abbia fatto istanza e abbia dimostrato di volere, e di essere in grado di eseguire regolarmente il Contratto.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Qualora in mancanza di tale istanza, l’esecuzione d’ufficio dovesse continuare oltre il periodo di quindici giorni dalla data del suo inizio, l’APPALTATORE oltre ai danni, sarà passibile di una multa al giorno solare, che gli sarà addebitata negli atti contabili, ed occorrendo prelevata dalla cauzione.

Qualora l’esecuzione d’ufficio dovesse protrarsi per più di venti giorni, o in caso di recidiva da parte dell’APPALTATORE che obblighi così la STAZIONE APPALTANTE ad addivenire per più di una volta durante l’Appalto alla esecuzione d’ufficio parziale o totale, si farà luogo senz’altro alla rescissione del contratto per colpa dell’APPALTATORE a sensi dell’articolo seguente.

ART. 26 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in corso d’opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l’aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall’art. 94 c. 1 del codice;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento, ai sensi dell’art. 258 del TFUE;
- g) decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h) provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall’art. 10 dell’allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando a quest’ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell’art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna.

L’organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni per negligenza dell’appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l’esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l’inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle **penali**.

A seguito della risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);
- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato;
- degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
- e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento quando la stazione appaltante non prevede che l’affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).

Sciolto il contratto, l’appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all’1% del valore del contratto, con le modalità di cui all’art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO*ART. 26.1 ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI PROCEDURE DI INSOLVENZA*

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del d.lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto già stipulato dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

ART. 27 - PERSONALE DELL'APPALTATORE: DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'APPALTATORE dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità adeguato numericamente alle necessità, ed alle sue dipendenze dirette, intendendosi con ciò la regolare assunzione.

Il Personale dell'APPALTATORE dovrà restare subordinato alla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE ed ai tecnici che ne fanno parte.

La Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE avrà diritto di esigere l'allontanamento dal cantiere dei Dipendenti dell'APPALTATORE per la loro insubordinazione, malafede, incapacità o inadempienza agli obblighi di contratto. Il giudizio sulla capacità dei dipendenti dell'APPALTATORE sotto questi effetti è esclusivamente devoluto alla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.

ART. 28 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO L'ENTE APPALTANTE E VERSO I TERZI

L'APPALTATORE è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, intendendo esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi o riduce comunque la sua responsabilità.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Tevere nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'APPALTATORE sarà inoltre in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dalla STAZIONE APPALTANTE o dai Terzi per il modo con cui furono condotti od eseguiti i lavori, e a tenere sollevate e indenni da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione Appaltante in senso lato, e, ciò nonostante, l'obbligo dell'APPALTATORE di obbedire agli ordini della Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.

L'APPALTATORE è parimenti tenuto a rispondere, nei limiti sopra accennati, dell'opera di tutti i suoi dipendenti, ai sensi dell'Art. 27 del presente Capitolato.

ART. 28.1 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è prevista

ART. 28.2 GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto deve costituire, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalità previste dall'articolo 106 del d.lgs. 36/2023, ed è pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs 36/2023..

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957(3) c. 2 c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

La garanzia deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l’eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincolata con l’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

ART. 29 - NUOVI PREZZI

Quando con la regolare approvazione della STAZIONE APPALTANTE sia ordinato dalla Direzione dei Lavori all’APPALTATORE di eseguire un genere di lavoro non previsto nel Contratto, e di adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi di quelli cui si riferisce il medesimo Contratto, e qualora fosse necessario stipulare Nuovi Prezzi riferiti a lavori, trasporti, materiali, forniture, detti Nuovi Prezzi si valuteranno:

- a) ragguagliandoli, se possibile, a quelli di lavori consimili contemplati nell’Elenco Prezzi Regionale;
- b) quando sia impossibile in tutto od in parte l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente, da analisi, o basandoli sui prezzi del comune commercio.

Tali Nuovi Prezzi saranno comunicati all’APPALTATORE per le sue osservazioni, e saranno quindi ammessi in contabilità come prezzi provvisori, in attesa della approvazione della STAZIONE APPALTANTE.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

In caso di mancato accordo sui Nuovi Prezzi in parola, l’APPALTATORE sarà in facoltà di presentare le sue osservazioni alla STAZIONE APPALTANTE, la quale giudicherà in merito. In caso di non acquiescenza, fatto salvo l’obbligo per l’APPALTATORE ad eseguire le lavorazioni prescritte a perfetta regola d’arte, lo stesso potrà richiedere che la vertenza venga risolta nei modi previsti dalla legislazione vigente in termini di contenzioso nel campo dei lavori pubblici.

Ai Nuovi Prezzi sarà applicato il ribasso d’asta stabilito dal Contratto.

ART. 30 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

- a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);
- b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comportamenti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – *in questo caso il contratto può essere modificato solo se l’aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive)*;
- c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d’opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – *in questo caso il contratto può essere modificato solo se l’aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive)*;
- d. un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario dell’appalto nel caso di:
 - modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
 - successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell’aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
 - assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;

f. il valore della modifica è < 15 % del valore iniziale del contratto.

g. le modifiche non sono sostanziali.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purchè la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione appaltante pubblica un avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14(5) del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 31 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidatario del contratto esegue in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto stesso. L'affidamento in subappalto **non può superare la quota del 49,99% dell'importo complessivo del contratto dei lavori** e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante. A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Si applica l'articolo 119 del Dlgs 36/23 e in particolare:

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice la stazione appaltante, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:

- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 104 c. 11 del codice (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);
- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al c. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, c. 1, della L. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Tutte le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali per le motivazioni enunciate nella determina a contrarre.

I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

ART. 32 - PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI

Non è previsto premio di accelerazione.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**ART. 33 - SICUREZZA DEI LAVORI**

L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008.

L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell’eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d’urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 8) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L’Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), all’Appaltatore potrà essere richiesta la redazione di un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell’Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell’impresa affidataria, al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell’articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

dell’affidamento dei lavori, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

- a) verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
- b) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l’acquisizione d’ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) copia della notifica preliminare, se ricorre il caso di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, dovranno dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in cui si colloca l’appalto e cioè:

- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell’art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- che i lavori appaltati **rientrano** nelle soglie fissate dall’art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta, assommano all’importo di Euro 11.887,28;

Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell’art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ove previsto;
- verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, il CSE provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

I piani di sicurezza dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 119, c. 12, del d.lgs. 36/2023, l'affidatario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 34 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 35 – GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte ed esplicitate entro 8 gg, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

operazioni. Il registro di contabilità è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute;
- l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;
- le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto.

L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato II.14, del d.lgs. 36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui l’esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l’esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalità sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente accertati, e l’esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le domande che ad esse si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell’importo contrattuale si può procedere ad un accordo bonario.

Il procedimento dell’accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l’importo di cui al periodo precedente, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell’importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 42, del codice.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il RUP attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore del 15% del contratto.

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite dell’importo sopra riportato.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto dopo aver acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario, scegliendolo nell’ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall’allegato V.1 - Compensi degli arbitri – del codice. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata da quest’ultimo entro 90 giorni dalla data di comunicazione.

L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:

- verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
- effettua eventuali ulteriori audizioni;
- istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri;
- formula, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo

bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 60esimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Arbitrato: NON AMMESSO

Non si richiede la costituzione del collegio consultivo tecnico

ART. 36 – CARTELLO DI CANTIERE

L’APPALTATORE dovrà esporre un cartello di cantiere riportante le indicazioni di cui ai precedenti punti.

N.B. L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le prescrizioni rilasciate dagli Enti competenti in sede di approvazione del progetto.

PARTE II – NORME TECNICHE D’ESECUZIONE

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – MODALITÀ DI ESECUZIONE E QUALITÀ, PROVENIENZA, NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE, PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori, definitivi e provvisori, saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che in corso d'esecuzione verranno date dalla Direzione dei Lavori rimanendo stabilito che l'impresa attuerà a sue cure e spese, tutti i provvedimenti necessari.

ART. 1.1 – ELIMINAZIONE VEGETAZIONE E PIANTE ARBOREE

L'eliminazione della vegetazione infestante verrà eseguita con una estirpazione meccanica eseguita con qualunque mezzo.

Tutte le specie arboree ed erbacee dovranno essere estirpate tagliandole a raso con mezzi adatti.

Verrà eseguito il taglio di piante arboree, di qualsiasi altezza, eseguito lungo le sponde, l'alveo dei corsi d'acqua sopra e sotto il livello della m.o. con qualsiasi mezzo compreso il taglio a piccole sezioni, il carico, l'allontanamento del materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. Il tutto secondo quanto meglio specificato nel computo metrico di progetto approvato.

ART. 1.2 – SCAVI DI SBANCAMENTO, SCAVI DI FONDAZIONE, DEPOSITI E SMALTIMENTI

Gli scavi e le opere di sbancamento lungo le sponde dei corsi d'acqua saranno effettuati con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L.

Nella esecuzione degli scavi l'impresa dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'impresa dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque ruscellanti sulla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nelle aree di scavo.

Le materie provenienti dagli scavi e dai disaggi in genere, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della D.L., ad altro impiego dei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, in pubbliche discariche abilitate allo smaltimento di tali rifiuti, ovvero su aree che l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque ruscellanti sulla superficie. Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno, per

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, etc., ed in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, etc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.

Eventuali scavi saranno ritenuti soltanto quelli incassati o a sezione ristretta necessari per dare luogo ad opere di fondazione (per ponteggi, attrezzature di sollevamento, gru ecc). Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla D.L. sarà ordinata all'impresa appaltatrice all'atto della loro esecuzione.

Prima di iniziare le operazioni di scavo l'Appaltatore deve provvedere al taglio di piante, arbusti e cespugli, accatastando il legname ridotto in elementi trasportabili nel luogo prossimo al cantiere che è indicato dalla DL.

Tutti i materiali di risulta provenienti da qualsiasi tipo di scavo devono essere collocati a sistemazione definitiva.

Il campionamento dei materiali e le relative analisi chimiche devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalla Legge in vigore.

Gli elementi geometrici dello scavo sono definiti come segue:

- Quota di fondo scavo: la quota di fondo scavo indicata in progetto.
- Larghezza – Si intende il diametro del massimo cerchio che può essere contenuto nell'area in pianta dello scavo.
- Altezza – Si intende la differenza tra le quote di due piani orizzontali delimitanti lo scavo o parti di esso.
- Profondità – Si intende la differenza tra la quota del piano convenzionale di riferimento e quella dello scavo nel punto che si considera.

A tale fine l'Appaltatore deve consegnare alla DL, per i soli scavi ritenuti rilevanti dalla DL stessa e tempestivamente indicati all'Appaltatore, una dettagliata relazione illustrante le modalità esecutive proposte che deve tener conto del contesto ambientale in cui si opera e della salvaguardia delle opere già realizzate e/o in corso di esecuzione.

I materiali di risulta provenienti dagli scavi, non riutilizzabile, deve essere convogliato alla discarica reperita dall'APPALTATORE con valutazione a metro cubo di materiale (terra o roccia di scavo) e compensati separatamente il trasporto dal cantiere alla discarica e la collocazione dei materiali nella discarica stessa.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il materiale scavato da portare fuori cantiere deve essere quantificato mediante pesatura. La pesatura del materiale proveniente da scavi, il trasporto presso idoneo sito di deposito, il trasporto a rifiuto della terra vegetale, la costruzione di strade di servizio e quanto altro occorrente sono ad esclusivo carico dell'Impresa.

In ogni caso la disponibilità delle discariche deve essere assicurata dall'APPALTATORE di sua iniziativa ed a tutta sua cura, spese e responsabilità, nel totale rispetto della Legislazione vigente, degli Strumenti Urbanistici locali e dei vincoli imposti dalle competenti Autorità.

In particolare, l'APPALTATORE dovrà assicurarsi che le discariche da lui individuate e scelte abbiano i requisiti e siano autorizzate per lo smaltimento delle diverse tipologie dei materiali conferiti; le ubicazioni delle discariche debbono risultare le più prossime al cantiere; nessun compenso spetta all'APPALTATORE per effetto di qualsivoglia spostamento di ubicazione delle discariche che non si renda necessario per indisponibilità od insufficienza palesatasi nel corso dei lavori.

Di tutto ciò l'APPALTATORE è perfettamente cosciente ed informato avendo svolto, anche in sede di gara d'appalto, tutte le necessarie indagini atte a quantificare correttamente gli aspetti tecnici ed economici connessi alla collocazione a discarica dei materiali di risulta prodotti dal cantiere e non riutilizzati nell'ambito dello stesso.

Durante l'esecuzione dei lavori, a fronte dei prezzi contrattualmente convenuti, l'APPALTATORE deve provvedere a qualsiasi onere, incombenza e prestazione relativa al presente argomento, sollevando la DL e la Stazione Appaltante dall'assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 1.3 – NUMERAZIONE E TARATURA DEI MEZZI DI TRASPORTO

I mezzi da impiegare per il trasporto del materiale scavato devono essere distinti dalla propria targa o dal contrassegno permanente a cui corrisponderà la tara a vuoto, accertata da regolare pesatura i cui risultati dovranno essere riportati in apposito verbale. La Direzione dei lavori può sempre richiedere controlli della taratura: in ogni caso detti controlli devono farsi ad intervalli di tempo regolari di 4 mesi ed ogni volta che i mezzi venissero comunque riparati o trasformati. Le tarature vanno fatte tutte a spese dell'impresa ed in contraddittorio con la Direzione dei lavori, redigendosi, per ogni operazione, regolare verbale. L'Impresa è tenuta ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona riuscita delle operazioni ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione dei lavori riterrà di impartire.

Art. 1.4 – MODALITA' DI MISURAZIONE DEI MATERIALI ESCAVATI

Di norma il peso del materiale escavato deve essere determinato con l'impiego della bilancia, in casi particolari, riconosciuti dalla Direzione dei lavori mediante ordine di servizio. L'operazione di pesatura verrà effettuata in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e l'impresa, o suoi rappresentanti; le parti firmeranno le bollette,

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

madre e figlie, nel numero disposto dalla Direzione dei lavori. Per le operazioni di pesatura l’impresa deve disporre di uno o più mezzi, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed onere relativi alle operazioni di pesatura, ivi compresi l’impianto dei bilici ed il relativo controllo iniziale, quelli periodici da parte del competente Ufficio Metrico di Pesì e Misure, le eventuali riparazioni dei bilici. Il peso dei carichi viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra decimale; se ne detrae la tara del veicolo e della cassa, ottenendo così il peso netto che viene allibrato nei registri contabili. L’Impresa deve fornire appositi bollettari; ciascuna bolletta viene datata e oltre il peso netto deve portare il peso lordo, la targa o il contrassegno del veicolo o delle casse a cui la bolletta stessa si riferisce, nonché la categoria del materiale. Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponde quindi una serie di bollette, di cui la madre resta al personale dell’Amministrazione che effettuato la pesatura e le figlie di norma vengono consegnate al rappresentante dell’impresa, al conducente del mezzo di trasporto ed al personale dell’Amministrazione che sorveglia il dragaggio del materiale. Oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato, la Direzione dei lavori ha la più ampia facoltà di aggiungere tutte quelle condizioni che ritenga più opportune per assicurare la buona riuscita delle operazioni di pesatura, nonché l’efficienza dei controlli sui pesi dei carichi, sulla regolarità dei trasporti e sull’asportazione del materiale escavato. Nessuno speciale compenso o indennità può riconoscersi all’impresa per il tempo necessario alle operazioni di taratura, pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni.

*ART. 1.5 – MANUTENZIONE ALVEI**Generalità*

I lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua e comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento, disboscamento e riprofilatura delle sponde.

I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in base alle prescrizioni date di volta in volta dall’Ufficio di Direzione Lavori. L’Impresa dovrà assolutamente evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente.

B.1 Decespugliamento di scarpate fluviali*Modalità esecutive*

I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, l’intervento sarà completato a mano.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume nera nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Dovranno essere eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.

La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a rifiuto.

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato.

B.2 Disboscamento di scarpate fluviali*Modalità esecutive*

I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo precedente.

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dell'Ufficio di Direzione Lavori. I materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.

Durante i lavori di rimozione delle piante l'Impresa dovrà porre la massima attenzione per evitare qualunque pericolo per le persone e per le cose; l'Impresa è comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. L'Impresa dovrà altresì usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dall'Ufficio di Direzione Lavori.

B.3 Sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali

Le operazioni di taglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante lungo i rilevati arginali dovranno essere eseguite nei tratti indicati in progetto o dall'Ufficio di Direzione Lavori.

I lavori andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge; l'intervento sarà completato a mano.

La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e portata a rifiuto. L'Impresa dovrà anche raccogliere e trasportare a discarica eventuali rifiuti solidi rinvenuti nell'area di intervento.

Se previsto in progetto o prescritto dall'Ufficio di Direzione Lavori, terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato.

REGIONE LAZIO

“Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Tevere nel tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**B.4 Rimozione detriti e decespugliamento areale degli alvei**

1) L'intervento prevede l'eliminazione delle erbe legnose (canne), rovi, e tronchi, ecc..., presenti nell'alveo e nelle sponde, nonché dei cespugli, degli arbusti ed elementi arborei, comprese le radici affioranti e di qualsiasi altro materiale che a giudizio della Direzione Lavori o del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale possano costituire ostacolo per il regolare deflusso fluviale.

La pulizia è da effettuarsi secondo le superfici individuate dal progetto e lateralmente per una larghezza adeguata per parte, oltre alla pulizia degli attraversamenti, con l'eliminazione dei materiali di occlusione.

2) Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto e conferito a carico della ditta appaltatrice presso i più prossimi idonei e disponibili siti di conferimento e smaltimento, coerentemente rispetto alle disposizioni normative vigenti e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, ivi compreso il pagamento di eventuali diritti ed ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito.

ART. 1.6 – SCOGLIERE

I massi di pietra naturale per gettate o scogliere debbono avere il maggior peso specifico possibile, essere di roccia viva e resistente non alterabile all'azione dell'acqua. L'Appaltatore deve impiegare per il sollevamento, trasporto e collocamento in opera dei massi, quegli attrezzi, meccanismi e mezzi d'opera che saranno riconosciuti più adatti per la buona esecuzione del lavoro e per evitare che i massi abbiano a subire avarie.

Le scogliere debbono essere formate incastrando con ogni diligenza i massi gli uni agli altri, in modo da costituire un tutto compatto e regolare, di quelle forme e dimensioni prescritte dal contratto o che siano in ogni caso stabilite dalla Direzione dei Lavori. Per ciascuna scogliera, quando non sia specialmente disposto dal contratto o dall'elenco dei prezzi, la Direzione dei Lavori fissa il volume minimo dei massi e le proporzioni dei massi di volume differente.

I massi di volume inferiore ad un decimo di metro cubo, che la Direzione dei Lavori ritenesse di accettare per riempire gli interstizi delle scogliere o per formare un nucleo interno, sono valutati al prezzo del pietrame di riempimento.



**SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO (D.P.R.L. T00191 DEL 20.09.2023)**

**DPCM 18 GIUGNO 2021 RECANTE IL RIPARTO NONCHÉ LA MODALITÀ DI UTILIZZO
DELLE RISORSE PREVISTE DAL CAP. 907 PER FINANZIARE INTERVENTI VOLTI ALLA
MESSA IN SICUREZZA DEL PAESE IN RELAZIONE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO**

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dell'intervento codice Rendis 12IR008/CI denominato **“INTERVENTI DI
RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME NERA NEL
TRATTO TERMINALE FINO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME
TEVERE”**. CUP F97H21006970005- CIG

TRA

Il Soggetto Attuatore delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Lazio
(D.P.R.L. T00191 del 20.09.2023), C.F. n. 97822750580, Ing. Luca Marta, nato a il
e domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via R. R. Garibaldi n. 7 – Roma,
di seguito indicata come “Soggetto Attuatore delegato”

E

L'impresa, semplicemente “Impresa”, con sede legale, in(.....),
rappresentata da nato a il....., C.F. in qualità
di.....;

PREMESSO CHE

– con Determinazione n. H00025 del 19/03/2024 è stato nominato, ai sensi dell'art. 15,
comma 1, del D.lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto, l'arch. Silvia Uras,
funzionario in servizio presso il Soggetto Attuatore delegato per la mitigazione del
rischio idrogeologico (D.P.R.L. T00191 del 20.09.2023), per tutte le fasi della procedura



in oggetto;

– con Determinazione n. H00002 del 08/01/2025 è stata disposta la conclusione, con esito favorevole, della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90, nonché l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento codice Rendis 12IR008/CI denominato "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME NERA NEL TRATTO TERMINALE FINO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME TEVERE", CUP F97H21006970005;

– con Determinazione n..... del è stato disposto di procedere all'affidamento per l'Intervento codice Rendis 12IR008/CI denominato "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME NERA NEL TRATTO TERMINALE FINO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME TEVERE", CUP: F97H21006970005 - CIG, mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque operatori economici con qualificazione nella categoria OG8 prevalente, categoria I o superiore, individuati, nel rispetto di rotazione degli affidamenti, mediante sorteggio telematico, fra i soggetti qualificati e iscritti all'albo per i lavori pubblici della Regione Lazio e con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

– con Determinazione n..... del sono stati approvati gli atti di gara consistenti in: Avviso di avvio della consultazione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023; Schema di Lettera di invito; Schema di Domanda di partecipazione; Schema di Offerta Economica; DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA]; DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, n allegato e



disponibile su STELLA]; DGUE (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA]; Schema di contratto; Capitolato Speciale d'Appalto; Codice di comportamento della Regione Lazio approvato con Delibera n. 33/2014, e ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, è stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura negoziata attraverso la pubblicazione della determinazione medesima sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti";

- sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei requisiti di carattere generale cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e di quelli speciali previsti dagli atti della procedura con esito e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del RUP del, agli atti;
- con Determinazione n.del sono stati approvati gli esiti della procedura di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti dell'impresa, con sede legale a - C.F./P.IVA che ha offerto un ribasso del corrispondente ad un importo contrattuale complessivo pari ad € così composto: € quale importo dei lavori, netti del ribasso d'asta, € 11.887,28 (Euro undicimilaottocentottantasette/28) per costi della sicurezza e € 66.056,93 (Euro sessantaseimilazeroquantasei/93) per costi della manodopera, esclusa I.V.A.;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dell'intervento codice Rendis 12IR008/CI denominato "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME NERA



NEL TRATTO TERMINALE FINO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME TEVERE?"

CUP: F97H21006970005.

L'importo di contratto complessivo ammonta ad €= (Euro) di cui € (Euro) per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del %, come risulta dall'offerta dell'Impresa, € 11.887,28 (Euro undicimilaottocentottantasette/28) per oneri della sicurezza e € 66.056,93 (Euro sessantaseimilazerocinquantasei/93) per costi della manodopera, esclusa I.V.A.

Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali gli stessi devono essere realizzati, sono indicati e descritti negli elaborati posti a base di gara, nonché nell'offerta economica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto, anche se non materialmente allegati.

Formano parte integrante del contratto, in particolare, i seguenti atti:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) Relazione Tecnica ed elaborati grafici progettuali;
- c) Elenco dei prezzi unitari e Computo Metrico;
- d) Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008;
- e) Offerta economica;
- f) Le polizze di garanzia.

Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'Impresa, ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.lgs. n. 36/2023, ha provveduto a costituire la relativa polizza fideiussoria n. del, rilasciata da P. IVA, con sede legale in, per un importo totale pari ad €

Ai sensi dell'art. 117 c. 10 del D.lgs. 36/2023, ha provveduto a stipulare apposita polizza



assicurativa n. del, rilasciata da P. IVA, con

sede legale in per l'importo di € e per un massimale pari ad euro

....., che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti

verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel

corso dell'esecuzione dei lavori.

Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli

obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite

agli atti dalla struttura del Soggetto Attuatore delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico

(D.P.R.L. T00191 del 20.09.2023), via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, Roma. Dette polizze

resteranno depositate presso la Struttura del Soggetto Attuatore fino all'emissione del certificato di

regolare esecuzione.

Art. 3 – Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere

La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura della Stazione Appaltante. L'appaltatore dovrà

provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a

designare un proprio rappresentante qualificato e deputato ad assistere alla misurazione dei lavori e

a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori,

dovrà comunicare all'Amministrazione appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui

sopra. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'albo

professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere

designato dall'Appaltatore dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione l'accettazione

dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi

derivanti dal presente Contratto.

Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto del MIT 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle



Infrastrutture e dei Trasporti “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione”, dall’art.114 e dall’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 4 – Revisione dei prezzi

Ai sensi comma 2, art. 60 cit. qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell’opera superiore al tre per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire, si utilizza l’indice indicato all’art. 60, comma 3, lettera a) del D.lgs. 36/2023.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano le risorse come meglio specificate al comma 5 del medesimo art. 60.

Art. 5 – Termini di esecuzione

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in **giorni 120 (centoventi)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme



all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penali di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione da parte dell'Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell'Impresa attestanti l'agibilità dell'opera. Qualora l'Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo, fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico.

In tal caso l'Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del DM 37/2008.

Art. 6 – Pagamenti

Ai sensi dell'art 125 c.1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è inoltre prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di



pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e dalle prescritte ritenute raggiunga l'ammontare di € 80.000,00 (euro ottantamila/00), così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le vigenti disposizioni.

Si procederà all'emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 117 co. 9, del D.lgs. 36/2023. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0,50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 7 – Ultimazione lavori, conto finale e certificato di regolare esecuzione

A seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori il DL redige il conto finale dei lavori, che viene trasmesso al RUP e firmato dall'Impresa entro il termine di giorni trenta dalla data della lettera con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, lett. e) dell'All. II.14 al D. Lgs. 30/2026.



All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 5 gg. il D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso. Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dal DL entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le previsioni di cui all'art. 50, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 8 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappalto è consentito nei limiti del 49,99% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;
- all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
- l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dei lavori provvederà a:

- verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono



stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice;

- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del codice.

Salvi i casi di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.



Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

Art. 9 – Penale per ritardata ultimazione

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori appaltati, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (unopermille) dell'importo netto dell'appalto.

Al raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 10% (diecipercento) dell'importo netto dell'appalto, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto con le modalità riportate all'art. 14 del presente documento

Art. 10 - Applicazione Norme CCNL e Sicurezza

L'Impresa appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di legge (D.lgs. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d'opera in genere. L'Impresa appaltatrice si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro che, come da dichiarazione resa in sede di gara, si è impegnato ad applicare.

L'Impresa appaltatrice, in ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e la effettiva consegna, deve:

- a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
- b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;
- c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli



Ordini di Servizio della Direzione Lavori.

Art. 11 - Responsabilità verso terzi

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 12 - Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede sita in

Art 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN:

ISTITUTO:

AGENZIA DI

IBAN: IT.....

sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua il Signor C.F., nato a il e residente in quale persona delegata ad operare sul conto sopra indicato. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengano effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3, co. 8, L. 136/2010.

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei



flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

Art. 14 - Recesso

L'Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente, dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal DL/RUP, prima della comunicazione del preavviso.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal DL e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 15 – Risoluzione

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);



La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del D.Lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione;
- i) Grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del DL riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- j) Subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- k) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

Costituisce, altresì, ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte del- l'Affidatario, l'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di



comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (art. 54, comma 5, D. Lgs.

n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33.

La risoluzione del Contratto, nei casi sopra indicati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo

PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far

data dal ricevimento della stessa.

La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall'art.122 comma 1 del

D.Lgs. 36/2023, nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo

articolo.

Il DL/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da

parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti

necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere

riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,

assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie

controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto

il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del DL/RUP,

dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, nell'esecuzione dei lavori vi siano

ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL/RUP assegna un

termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali

l'appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in

contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve

il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle



prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, è posto a carico dell'appaltatore l'onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 1, del codice.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Contestualmente alla risoluzione del Contratto, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 16 - Danni da forza maggiore e sinistri

Non verrà accordato all'APPALTATORE alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificheranno durante il corso dei lavori, fatti salvi i danni derivanti per causa di forza maggiore alle opere eseguite in conformità degli ordini e delle prescrizioni date dalla STAZIONE APPALTANTE.

Art. 17 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il già menzionato adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo



inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c.,

ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative

all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva

espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o

dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative

all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319

c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis,

comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 18 – Interpello

In conformità a quanto previsto dall'art.124 del D.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui sopravvenga il

fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato

preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia

disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 124 del medesimo D.lgs. 36/2023 o il

recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che

hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede

in offerta.

Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 124 con riferimento ai casi di

curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al

concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 7 del

richiamato articolo.



Art. 19 - Cessione del Contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del D. lgs. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.



comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è la Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Soggetto Attuatore Delegato del Rischio Idrogeologico della Regione Lazio.

Art. 21 - Disposizioni finali

- Tabella informativa del cantiere di lavoro.

Nel cantiere dovranno essere installate e mantenute, durante tutto il periodo d'esecuzione dei lavori, il cartello di cantiere ai sensi della Circolare Ministero LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL e apposita segnaletica di sicurezza ai sensi del D. Lgs.81/08.

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della tabella sono a carico dell'appaltatore.

- Piano Operativo di Sicurezza.

L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nel piano delle misure per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonché alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 22 – Spese di Contratto, di Registro ed Accessori

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto i lavori appaltati sono soggetti



all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che resta a carico della

Stazione appaltante.

Art. 23 - Controversie

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 210 e 211 del Codice che prevedono la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 210, commi 1 e 2 del codice. Il Foro competente è quello di Roma.

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti.

Il presente Contratto, composto di n. pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Impresa

Legale rappresentante

Il Soggetto Attuatore delegato

Ing. Luca Marta

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33

Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali.

Copia

OGGETTO: Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTA la Delibera n. 75/2013 Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);

RITENUTO di procedere all'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti;

VISTA la nota n.151731 del 9/12/2013 con la quale l'Area Provvedimenti disciplinari, banca dati procedimenti, privacy e anagrafe delle prestazioni della Direzione Risorse Umane e Sistemi Informativi ha inviato lo schema di codice di comportamento alle OO.SS. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali, dell'Area della Dirigenza e ai componenti della RSU Regione Lazio, ai fini della prevista informativa preventiva per eventuali osservazioni e suggerimenti in merito;

VISTA la nota n. 20487 del 14/01/2014 con la quale il Direttore della Direzione Risorse Umane e Sistemi Informativi trasmette lo schema di codice di comportamento al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per la conseguente adozione da parte della Giunta regionale;

VISTA la nota n. 32628 del 20/01/2014 con cui è stato trasmesso il parere dell' Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.);

RECEPITE le osservazioni formulate dall' O.I.V. con il summenzionato parere;

ESPERITE le forme di consultazione con le organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai sensi dell' art. 54, comma 5, del D.lgs 165/2001;

RITENUTO, pertanto, di adottare l'allegato codice di comportamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

- di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato codice di comportamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di trasmettere il presente provvedimento all' Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) delle Legge n. 190/2012.

Il presente provvedimento sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Regione Lazio nell'apposita sezione " Amministrazione Trasparente".

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il presente schema di deliberazione, che risulta approvato all'unanimità.

Copia

REGOLAMENTO RECANTE:
“CODICE DI COMPORTAMENTO
DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE AGENZIE REGIONALI”

Art. 1

(Disposizioni di carattere generale)

1. Il presente codice di comportamento, adottato ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, integra e specifica il codice di comportamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, di seguito denominato codice generale.
2. Per tutto quanto non riportato nel presente codice, si fa rinvio a quanto contenuto nel codice generale.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente codice si applica a dipendenti e dirigenti dei ruoli della Giunta regionale, inclusi i dipendenti e dirigenti regionali che prestano servizio presso i parchi e le riserve naturali della regione, e delle agenzie regionali, anche delle sedi periferiche, con contratto di lavoro o di incarico anche a tempo determinato e/o parziale.
2. Sono tenuti all'osservanza del presente codice tutti coloro che, pur estranei alla Giunta regionale e alle Agenzie regionali, sono titolari di un rapporto di lavoro professionale di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo con essi.
3. Sono, altresì, tenuti all'osservanza del presente codice coloro che collaborano, a qualsiasi titolo, con le imprese fornitrici di beni, servizi od opere a favore dell'amministrazione regionale e delle agenzie regionali.
4. Per l'attuazione di quanto previsto nei commi precedenti, gli schemi tipo di contratto dovranno contenere la clausola espressa diretta all'osservanza degli obblighi di condotta previsti dal presente codice.
5. Tutte le categorie menzionate nel presente articolo saranno di seguito denominate “dipendente”.

Art. 3

(Regali ed altre utilità)

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, ad eccezione di quelli di modico valore e, comunque, non superiore a euro 150 (centocinquanta), anche sotto forma di sconto.
3. Il dipendente, nell'arco dell'anno, non può ricevere regali o altre utilità che corrispondano, cumulativamente, ad un valore economico complessivo superiore ad euro 600 (seicento). Non può comunque ricevere regali o altre utilità di valore economico complessivo superiore a euro 150 (centocinquanta) nell'arco dell'anno da parte del medesimo soggetto.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dei casi consentiti dal presente articolo sono direttamente restituiti dal dipendente al donante ogni qualvolta sia possibile individuarlo. Qualora non sia invece possibile individuare il donante, i regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dei casi consentiti dal presente articolo sono consegnati dal dipendente, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, al dirigente competente, all'interno dell'amministrazione di appartenenza, in materia di gestione del patrimonio aziendale, o, nel caso di uffici decentrati, al dirigente responsabile dell'ufficio, previo rilascio di ricevuta scritta, per la restituzione al donante, ovvero, ove non identificato, per la devoluzione ad enti di assistenza o beneficenza. Nel caso in cui la consegna non sia possibile deve essere data comunque comunicazione del ricevimento ai soggetti di cui al periodo precedente.
5. La violazione di quanto stabilito al comma 4 comporta, per il dipendente inottemperante, una responsabilità disciplinare.
6. Il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione o di consulenza, con qualsiasi tipologia di contratto, da:
 - a. soggetti privati che partecipino o abbiano partecipato, nel biennio precedente, ad appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari, concessioni di lavori, servizi o forniture, o che abbiano ricevuto contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici di qualunque tipo, curati dall'ufficio di appartenenza;
 - b. soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, interessi economici di valore superiore ai 20.000,00 (ventimila/00) euro, in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
 - c. soggetti privati che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di fornitori di beni e servizi, ad albi di appaltatori di opere e lavori pubblici della Regione Lazio.
7. Sull'osservanza del presente articolo vigila il responsabile della struttura presso cui opera il dipendente, fornendo comunicazione, in caso di violazione, alla struttura competente in materia disciplinare.

Art. 4

(Partecipazione ad associazioni e organizzazioni)

1. Ferma restando la vigente disciplina in materia di diritto di associazione, il dipendente che aderisce o appartiene ad associazioni o organizzazioni destinatarie di contributi o sovvenzioni da parte dell'ente di appartenenza comunica, entro quindici giorni, al proprio responsabile l'adesione o partecipazione alle stesse..

Art. 5

(Obbligo di astensione)

1. Ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 6, comma 1, del codice generale, il dipendente fornisce la relativa comunicazione all'atto dell'assegnazione alla struttura, ovvero, se già assegnato, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente codice, al responsabile della struttura presso cui presta servizio.
2. Nei casi in cui sia doverosa l'astensione, il dipendente propone la relativa domanda all'atto del verificarsi dell'incompatibilità, con richiesta scritta e motivata al proprio responsabile, da presentarsi entro cinque giorni dal verificarsi dell'incompatibilità.

3. Il dirigente destinatario della richiesta valuta espressamente la situazione evidenziata e risponde per iscritto, entro cinque giorni dalla richiesta di astensione, al dipendente con provvedimento motivato.
4. Il dirigente può:
 - a. sollevare il dipendente dall'incarico ed assegnare ad altro dipendente l'incarico stesso;
 - b. in carenza di dipendenti professionalmente idonei, avocare a sé ogni compito relativo all'attività da svolgere;
 - c. con motivate ragioni sulla richiesta di astensione, consentire al dipendente l'espletamento dell'attività.
5. Laddove il dipendente abbia qualifica dirigenziale apicale, le valutazioni sull'astensione vengono effettuate dal responsabile della prevenzione della corruzione, che ne dà comunicazione al medesimo dirigente e all'organo di indirizzo politico per le determinazioni del caso.
6. Il responsabile della struttura ove presta servizio il dipendente astenuto fornisce comunicazione dell'avvenuta astensione al responsabile della prevenzione entro quindici giorni dall'avvenuta decisione, ai fini della tenuta dell'archivio delle astensioni.
7. L'atto adottato in violazione del dovere di astensione comporta responsabilità disciplinare a carico del dipendente non astenuto.

Art. 6

(Prevenzione della corruzione)

1. Il dipendente osserva ed attua le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione.
2. Collabora prontamente con il responsabile per la prevenzione della corruzione e fornisce i dati e le informazioni richiesti entro quindici giorni.
3. Il dipendente che segnala un illecito compiuto nell'amministrazione, comprovato da fatti e documenti, ai sensi dell'art. 8 del codice generale, beneficia delle garanzie previste dall'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7

(Trasparenza e Tracciabilità)

1. Il dipendente osserva le disposizioni contenute nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
2. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel reperimento, nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".
3. In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia e dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità compiuti da un dipendente o dirigente, il responsabile della trasparenza segnala all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari l'infrazione, entro 5 giorni dalla notizia, dandone contestuale comunicazione al dipendente stesso, al fine dell'attivazione del procedimento disciplinare.
4. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

5. Il dipendente segnala al responsabile dell'ufficio gli aggiornamenti e le correzioni delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione, relativi alla propria attività lavorativa.

Art. 8

(Comportamento nei rapporti privati)

1. Il dipendente non sfrutta né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità, anche nei rapporti con i pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Il dipendente rispetta il segreto di ufficio e non divulga informazioni e notizie riservate apprese nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Il dipendente nella vita privata si astiene dal creare condizioni od assumere comportamenti che possano portare danno o creare discredito all'amministrazione di appartenenza.
4. Il dipendente, salvo il caso in cui sia espressamente incaricato per ragioni di ufficio:
 - a. evita ogni dichiarazione pubblica concernente la propria attività di servizio;
 - b. evita qualsiasi dichiarazione che possa comunque nuocere all'amministrazione, anche sotto il profilo del prestigio e dell'immagine;
 - c. informa tempestivamente il responsabile dell'ufficio di appartenenza di richieste di informazioni da parte di terzi.

Art. 9

(Comportamento in servizio)

1. Il dipendente, nel rispetto dei termini previsti dalle norme per la gestione dei relativi procedimenti, attende alla trattazione delle pratiche ad esso assegnate seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse, tranne in casi di urgenza segnalati e motivati dal proprio dirigente..
2. Il dipendente collabora prontamente alla definizione delle pratiche assegnate e, in caso di negligenza accertata nella trattazione, il responsabile della struttura la segnala tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni dal verificarsi della negligenza, alla struttura competente in materia disciplinare.
3. In caso di disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del dirigente, il dipendente può rivolgere al medesimo motivata istanza di riesame e, in caso di conferma delle decisioni assunte, segnalare il caso al superiore gerarchico.
4. Il dipendente è tenuto a registrare la propria presenza in servizio mediante l'utilizzo del *badge* individuale quale attestazione certificata.
5. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro a qualunque titolo per le ragioni previste dalla legge, dai contratti collettivi e dai regolamenti.
6. L'utilizzo del materiale, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto di cui il dipendente dispone deve avvenire solo per ragioni d'ufficio; i servizi telefonici e telematici dell'ufficio sono utilizzati nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione. Il dipendente cura lo spegnimento di luci e macchinari al termine dell'orario di lavoro.
7. Il dipendente cura il comportamento in servizio con i colleghi ed i superiori, improntato a rapporti cordiali e corretti ed evitando situazioni di conflitto; assicura il decoro nell'abbigliamento.
8. Il responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio assicura che:
 - a. l'utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro avvenga per le ragioni e nei limiti per cui sono stati richiesti;

- b. la timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti, avvenga correttamente, segnalando le pratiche scorrette, entro cinque giorni, alla struttura competente in materia disciplinare.
9. Il responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio vigila sull'osservanza del presente articolo da parte del personale assegnato alla struttura diretta.

Art. 10

(Rapporti con il pubblico)

1. Il dipendente dell'URP e il personale di sportello si fanno riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del *badge* fornito dall'amministrazione ed operano con cortesia, correttezza e disponibilità nei confronti degli utenti, fornendo le informazioni richieste nel modo più completo ed accurato possibile ovvero indirizzando l'utente alle strutture competenti.
2. Nel rispetto del segreto d'ufficio, il dipendente fornisce prontamente le spiegazioni che gli sono richieste, anche telefonicamente o per *e-mail*, con completezza ed esaustività, e, ove non competente, trasmettendo le richieste alla struttura competente senza ritardo. Di norma, la risposta deve essere fornita con lo stesso mezzo della richiesta. Si astiene dall'assumere impegni e dall'anticipare l'esito di decisioni o azioni altrui.
3. Laddove le richieste provengano da organi di stampa o di informazione, il dipendente, astenendosi da qualsiasi tipo di esternazione, ne informa immediatamente il responsabile sovraordinato per l'eventuale risposta a cura dell'ufficio stampa dell'amministrazione.
4. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa rivolta a fornire servizi al pubblico, si preoccupa del rispetto degli *standard* di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi.

Art. 11

(Disposizioni particolari per i dirigenti)

1. Ai fini della comunicazione dei dati di cui all'art. 13, comma 3, del codice generale, il dirigente fornisce per iscritto le informazioni richieste, anche in caso negativo, inviandole alla struttura competente in materia di personale cinque giorni prima dell'assunzione dell'incarico. Le informazioni sulla situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi sono trasmesse alla medesima struttura entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori ed i destinatari dell'azione amministrativa.
3. Il dirigente cura che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. Cura il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali ed armoniosi tra i collaboratori, assicura la circolazione delle informazioni, la formazione e l'aggiornamento del personale e valorizza le differenze di genere, di età e di condizioni personali.
4. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione; affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e secondo criteri di rotazione.
5. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività ed ai dipendenti possano diffondersi. Favorisce la diffusione della

conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

6. Il dirigente è responsabile della vigilanza in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro, autorizzati e conferiti, dei propri dipendenti, in modo che sia assicurata la continuità del servizio da parte del medesimo personale.

Art. 12

(Contratti ed atti negoziali)

1. Nell'attività contrattuale e negoziale per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato tale attività.
2. Il dipendente si astiene da attività contrattuali e negoziali per conto dell'amministrazione con le imprese con le quali abbia stipulato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente e, nel caso in cui l'amministrazione concluda tali contratti, il dipendente deve astenersi dal partecipare all'adozione delle relative decisioni nonché alle conseguenti attività esecutive del contratto stipulato, con le modalità di cui al precedente articolo 5.
3. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure contrattuali o negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato della struttura o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente per iscritto il proprio superiore gerarchico e il responsabile della prevenzione.

Art. 13

(Disposizioni comuni)

1. La violazione delle condotte di cui al codice generale e al presente codice costituisce fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del relativo procedimento disciplinare secondo le norme vigenti in materia.
2. La violazione delle condotte di cui al comma 1 è sanzionata secondo i criteri, il tipo e la misura della sanzione contenuti nei codici disciplinari e nelle disposizioni di legge, per quanto compatibili.
3. Il livello di osservanza delle regole contenute nel Codice generale e nel presente codice costituisce uno degli indicatori rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della *performance* individuale.
4. In pendenza di un procedimento disciplinare per grave o reiterata violazione delle regole contenute nel codice generale e nel presente codice è sospesa la corresponsione di qualsiasi forma di premialità, comunque denominata, a favore del dipendente, fino all'esito del procedimento.
5. La grave o reiterata violazione, accertata in esito al procedimento disciplinare, delle regole contenute nel codice generale e nel presente codice esclude la corresponsione di qualsiasi forma di premialità, comunque denominata, a favore del dipendente.
6. E' parimenti esclusa qualsiasi forma di premialità per i dipendenti nei confronti dei quali è stata emessa sentenza di condanna, passata in giudicato, sia in sede penale che contabile, ovvero nei casi in cui vi sia stata applicazione della pena su richiesta delle parti.
7. A tal fine, sul rispetto del presente codice vigilano i responsabili delle strutture di appartenenza del dipendente, dandone comunicazione, nelle forme e nei termini previsti, alla struttura competente in materia disciplinare.

8. Non possono essere assegnati alle medesime strutture di area, né a strutture che siano in rapporto di direzione, coordinamento e/o controllo, dipendenti che siano parenti fino al quarto grado e/o affini fino al secondo grado.

Art. 14

(Norme di adeguamento)

1. Alla revisione del presente codice si farà luogo entro il 31 dicembre di ogni anno a cura della struttura competente in materia disciplinare.
2. In fase di prima revisione, si procederà all'adeguamento del presente codice a quanto riportato nel piano triennale per la prevenzione e la corruzione in ordine all'individuazione delle aree di rischio.

Copia